

Strumenti e misure di prudenza per la gestione del rischio per fiduciari e cambisti

Corso di formazione OAD-FCT

20 marzo 2023

RISCHI LEGALI E REPUTAZIONALI: MISURE DI PREVENZIONE

Conferenza di Paolo Bernasconi (*)
al Seminario OAD FCT intitolato

**STRUMENTI E MISURE DI PRUDENZA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO
PER FIDUCIARI E CAMBISTI**

Centro Studi Villa Negroni, Lugano-Vezia, 20 marzo 2023

Indice sommario

Introduzione

- I. CRIMINALITÀ ECONOMICA IN SVIZZERA**
- II. PAESI A RISCHIO**
- III. TIPICHE MODALITÀ DI TRUFFA E REATI CONNESSI**
- IV. CORRUZIONE INTERNAZIONALE**
- V. RICICLAGGIO E REATI CONNESSI**

Prospettive

(*) Avvocato e notaio, contitolare dello Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano (www.pblaw.ch); professore al Centro Studi Villa Negroni (già Centro di Studi Bancari) di Lugano-Vezia; prof. titolare em. di diritto internazionale dell'economia all'Università di San Gallo, Dr. iur. h.c. dell'Università di Zurigo

Introduzione

I. CRIMINALITÀ ECONOMICA IN SVIZZERA

Tabella 416 Criminalità economica
Minacce per la Svizzera

Tabella 420 Criminalità economica
I principali reati

II. PAESI A RISCHIO

Tabella 689 Paesi a rischio superiore di riciclaggio

Tabella 694 Paesi a rischio di riciclaggio
Definizioni nel diritto svizzero

Tabella 685 Citizenship-by-investment (CBI)
Residencship-by-investment (RBI)
Rischio di evasione fiscale

Tabella 647 Obblighi antiriciclaggio in relazione con paesi a rischio
in base al progetto di revisione della LRD, nonché alle versioni
dell'Ordinanza antiriciclaggio della FINMA e della CDB in vigore dal
1.1.2020

Tabella 648 Società di sede
Nuovi obblighi antiriciclaggio

III. TIPICHE MODALITÀ DI TRUFFA E REATI CONNESSI

Tabella 719 Ingredienti della truffa "one to one"

Tabella 720 Ingredienti della truffa agli investimenti
(Anlagebetrug, schema Ponzi/Madoff)

Tabella 514 Requisito del danno nella truffa (art. 146 CP)

Tabella 670 Schema di truffa informatica
FOVI (Faux ordre de virement international)
B.E.C. (Business Email Compromise)

Tabella 600 Criminalità informatica – Fonti di informazione

Tabella 596	Criptovalute Quali rischi di abuso?
Tabella 516	Reati riguardanti documenti falsi
Tabella 521	Comportamenti punibili per amministrazione infedele (art. 158 CPS)

IV. CORRUZIONE INTERNAZIONALE

Tabella 207	Provento di corruzione depositato in Svizzera
Tabella 547	Fondo Sovrano 1MDB Procedimenti penali antiriciclaggio e prudenziali e rogatorie internazionali
Tabella 548	Corruzione FIFA Procedimenti penali, antiriciclaggio e prudenziali e rogatorie internazionali
Tabella 549	Corruzione Petrobras / Odebrecht Procedimenti penali, antiriciclaggio e prudenziali e rogatorie internazionali
Tabella 651	Corruzione PDVSA (Agenzia petrolifera del Venezuela) Procedimenti penali, antiriciclaggio e prudenziali e rogatorie internazionali


V. RICICLAGGIO E REATI CONNESSI

Tabella 614	Riciclaggio "fiscale" e reati connessi
Tabella 526	Ricadute legali di un procedimento penale straniero contro un intermediario finanziario in Svizzera
Tabella 639	Le tipologie di rischio in rapporto ai reati fiscali e reati connessi
Tabella 642	Reati penali di rilevanza fiscale
Tabella 657	Punibilità per omessa comunicazione al MROS

Prospettive

NOTA BENE: per maggiori dettagli cfr. le pubblicazioni in materia su www.pblaw.ch

CRIMINALITÀ ECONOMICA - MINACCE PER LA SVIZZERA



CRIMINALITÀ INFORMATICA (5)

Cfr. referenze bibliografiche nell'annesso

REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

1. Bruppacher Balz, Die Schatzkammer der Diktatoren, Der Umgang der Schweiz mit Potentatengeldern, Zürich, 2020
2. Cfr. Rapporto del Controllo Federale delle Finanze del 30.09.2015: *La lutte contre la criminalité économique en Suisse*, e relativo Rapporto d'esperto dell'avv. Paolo Bernasconi 28.05.2015 (in francese)
<https://www.efk.admin.ch/fr/publications/securite-et-environnement/justice-et-police.html> (*Mandat d'audit 14412*)
3. Ackermann Beat, Hilf Marianne Johanna (Hrsg.), Top Secret, Geheimnisschutz und Spionage, 8. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht, Europa Institut Zürich, 157, Zürich 2015
4. Lepori Francesco, Il Ticino dei colletti sporchi, Lugano, 2018
5. Müller Jérémie, La cybercriminalité économique au sens étroit, Analyse approfondie du droit suisse et aperçu de quelques droits étrangers, Recherches juridiques lausannoises, Zürich, 2012;
Mélille/Aeschlimann, Infrastructures et données informatiques: quelle protection au regard du Code pénal suisse? RPS 132 (2014) 283 ss.;
UFAE (Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese), Standard TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione), Berna, 27.08.2018
6. Rossi Madeleine, La mafia en Suisse, Orbe, 2021
7. Van den Herik / Schrijver, Counter-Terrorism Strategies in a Fragmented International Legal Order, Cambridge, 2013

Allegati:

- Juristen verhindern strengere Regeln für sich selber, Tages Anzeiger 10.09.2020
- Bernasconi Paolo, La mafia en Suisse: entre indifférence et connivence, préface au volume de Madeleine Rossi, La mafia en Suisse, Orbe, 2021, pagg. 11-16
- Bernasconi Paolo, Contesto normativo penale svizzero e internazionale in relazione agli obblighi di compliance, in: Compliance 5.0, Modelli organizzativi e nuove sfide, Erez/Giorgetti Nasciuti (a cura di), Vezia/Basilea, gennaio 2019, p. XI-XIII Sommario

PRÉFACE

Paolo Bernasconi, avocat,
ancien procureur général du Tessin

*« Cher Bernasconi,
Il faut rappeler aux banquiers suisses
que, après l'argent des mafiosi,
arriveront aussi les mafiosi eux-mêmes. »*

(Giovanni Falcone, lors de la coopération
Internationale contre la Pizza Connection)

I LA MAFIA EN SUISSE : ENTRE INDIFFÉRENCE ET CONNIVENCE

« Après l'argent arriveront aussi les mafiosi. » Aussi la place bancaire et financière suisse y était presque inévitablement destinée, dotée qu'elle était des infrastructures et des conditions-cadre idéales, d'une tradition bancaire et financière sophistiquée, capable d'attirer un tiers du volume mondial des fortunes privées. La place suisse, comme Londres et le Luxembourg, est au cœur d'une Europe dans laquelle des centaines de milliers de contribuables et d'entreprises étaient à la recherche d'un refuge fiscal sûr et pratique. Un océan de milliards représentant la couverture idéale pour noyer aussi l'argent et les affaires de la mafia. Une analogie facile: Miami, capitale du blanchiment d'argent issu du trafic de drogue en provenance

d'Amérique du Sud et destiné à l'Amérique du Nord; Chypre, île de tradition orthodoxe avec des dizaines de banques russes, havre courtisé par les oligarques russes, ainsi que le Liechtenstein après la chute du Mur de Berlin. En Suisse, notamment, le canton du Tessin, du côté sud des Alpes, italophone, a connu un développement en flèche du secteur bancaire et financier, qui n'avait aucune autre explication que la proximité avec les régions du Nord de l'Italie où le boom économique s'était déroulé à partir des années 1960; voilà une région dont le tourisme était une des activités économiques les plus importantes, sans industries, et qui était donc prête à fermer les yeux. Même les premières condamnations de banquiers, la découverte du blanchiment d'argent en relation avec le terrorisme rouge et noir ainsi qu'avec l'industrie des enlèvements qui sévissait pendant les années 1970, n'ont jamais suffi à venir à bout de cette indifférence. Ce n'est que grâce aux condamnations prononcées dans le cadre de la *Pizza Connection* et de la *Lebanon Connection* – deux procédures pénales ouvertes au Tessin – que le Conseil fédéral fut contraint de ressortir de ses tiroirs mon projet de loi sur la punissabilité du blanchiment d'argent, qui n'entrera en vigueur que le 1^{er} août 1990 sous la forme de l'art. 305^{bis} du code pénal suisse.

Mais il faudra attendre jusqu'en 1998 et l'entrée en vigueur de la Loi fédérale contre le blanchiment d'argent prévoyant l'obligation de communication des cas suspects à l'Office fédéral de communication (MROS). Il faudra encore attendre des années pour que la FINMA publie son ordonnance anti-blanchiment et, notamment, affermisse la pratique des *compliance officers* dans les banques et auprès des intermédiaires financiers. Ce qui continue concerne aussi le blanchiment du produit des *white collar crimes* provenant de plusieurs pays¹, tous bien noyés dans l'océan de l'évasion et de la fraude fiscale, dont la mise à jour mettra à genoux le secret bancaire suisse². Il faudra encore attendre le 1^{er} janvier 2016 pour voir apparaître dans le code pénal suisse la punissabilité du blanchiment d'argent en relation avec la fraude fiscale. Une longue marche qui avait commencé le 1^{er} juillet 1977, encore une fois à cause de la condamnation des responsables d'une grande banque suisse dans le canton du Tessin, donnant lieu, pour la première fois, à l'apparition de l'ayant-droit économique dans

la Convention de diligence de l'Association suisse des banquiers. Ce sera l'embryon du mécanisme qui affaiblira le système de l'opacité fondé sur la symbiose entre le secret bancaire et l'utilisation de centaines de milliers de sociétés de siège qui ne détenaient qu'une boîte à lettres dans un paradis fiscal exotique et qui étaient titulaires de comptes auprès de banques suisses les ayant mis à disposition d'une clientèle gourmande de clandestinité. Dans le rapport d'activité remis lors de la première année dans ma fonction de Procureur Public en 1969, j'écrivais que la seule façon pour combattre efficacement le crime organisé, la corruption, la criminalité économique et la fraude fiscale consistait dans l'abolition des sociétés de siège constituées en Suisse et à l'étranger. Quel leurre: le consortium des journalistes internationaux (*International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ*) continue de mettre à disposition de l'opinion publique et des autorités politiques quelques petites fenêtres sur le réseau colossal des sociétés *off-shore*. En effet, le Panama Leaks ne se fonde que sur les données provenant d'un seul cabinet d'avocats, là où il y en a des dizaines. Il manque encore un *Cayman Islands Leaks*, un *BVI Leaks*, un *Malta Leaks*, un *Cyprus Leaks*, un *London Leaks*, un *Swiss Leaks*, un *Delaware Leaks*, etc. L'enquête *OpenLux* publiée dans *Le Monde* du 8 février 2021³ ne fait que mettre sous les yeux de l'opinion publique l'élaboration systématique des données accessibles auprès du Registre du commerce du Grand-Duché du Luxembourg.

Je ne connais pas de cas de criminalité organisée, de criminalité économique, de corruption et de fraude fiscale dans lesquels on n'ait pas fait usage d'une ou plusieurs sociétés de siège *off-shore*. Néanmoins, elles continuent de sévir, bien que tout le monde sache qu'elles constituent un instrument très apprécié, et par conséquent toujours utilisé aussi par les organisations criminelles historiques et nouvelles, parmi lesquelles se trouvent celles des quatre régions méridionales de l'Italie, la mafia de Sicile, la 'ndrangheta de la Calabre, la Sacra Corona Unita des Pouilles et la Camorra napolitaine. Il faut encore y ajouter la «*quinta mafia*», c'est-à-dire la symbiose de ces organisations criminelles qui se sont installées depuis des décennies dans les régions riches du Nord de l'Italie, comme l'ont démontré les nombreux maxi-procès qui se sont déroulés en Lombardie et

au Piémont. On y connaît la pollution grave de certains secteurs économiques, les infiltrations dans le secteur de la construction, des pompes funèbres, la prostitution, les boîtes de nuit, etc., ainsi que dans certaines localités où se sont installées des familles mafieuses provenant de l'Italie du Sud.

Pour la promotion de la prévention et la répression, le Parlement suisse n'a jamais agi de sa propre initiative. En effet, chacun des progrès législatifs que nous venons de mentionner a été le fruit de la synergie entre, d'une part, les pressions provenant de la communauté internationale, notamment de l'Agence spécialisée anti-blanchiment de l'OCDE (FATF-GAFI), de l'Egmont Group et de l'Union européenne et, d'autre part, la découverte de cas de blanchiment d'argent liés au crime organisé. On peut vérifier que chaque progrès en faveur de la transparence n'a été possible que grâce à la publication des résultats des visites «*peer to peer*» de la part des organisations internationales spécialisées, notamment le GAFI, Groupe d'action financière de l'OCDE.

Mais la criminalité organisée continue de courir encore plus vite: voilà que la monnaie virtuelle (*bitcoin*, etc.) rend inefficace toutes les mesures patiemment mises en œuvre contre le blanchiment d'argent. Une occasion formidable, en particulier pour la «*mafia sommersa*», qui a choisi de renoncer aux attentats spectaculaires pour renforcer encore plus son infiltration et ses hiérarchies dans l'économie licite. Un défi planétaire, parce que le crime organisé met en grave danger non seulement l'Europe occidentale et orientale, mais aussi tous les autres continents.

On se rend très souvent compte, lors de phénomènes à caractère social, que le défi est avant tout culturel: il faut rompre le silence d'une façon continue et incessante. Toute recherche conduite sur le terrain, aussi bien par le biais d'investigations judiciaires que scientifiques, fait que l'opinion publique continue de rester vigilante à l'égard de l'inertie des autorités politiques. La prévention de la mafia et des organisations criminelles de nature semblable demande une réaction systématique et globale. Elle ne peut en aucun cas se borner à quelques révisions

des normes du code pénal. Même l'efficacité de l'augmentation de la peine reste à établir, car les mafieux travaillent en étant sûrs de leur impunité, et c'est la raison pour laquelle ils sont tout à fait indifférents à l'augmentation de la durée de la peine. Mais là où l'indifférence frôle la connivence, c'est dans la législation sur les armes à feu. Pendant des décennies, des attentats et des meurtres ont été commis par la mafia en utilisant des armes à feu achetées dans des magasins suisses. Mitraillettes, fusils à pompe, kalachnikovs et autres armes inappropriées pour le tir sportif et la chasse ont été découverts dans des fouilles en Sicile ou à Naples. On ne peut que présumer combien de ces instruments meurtriers ont été utilisés par les organisations criminelles dans les Balkans, en Europe de l'Est et en Turquie, et combien de batailles ont été menées pour fermer le supermarché suisse des armes. Il a fallu la réglementation de l'Union européenne, combattue avec acharnement lors de la votation populaire sur la révision de la loi fédérale sur les armes du 19 mai 2019. On invoquait les libertés et les traditions suisses pour garantir la continuation des flux incontrôlés d'armes destinées aux mafias européennes.

La prévention de la criminalité organisée en Suisse demeure lacunaire et fragmentaire. On connaît les secteurs économiques touchés par ce fléau ainsi que ceux qui risquent d'être infiltrés. Les résultats des enquêtes judiciaires démontrent que les acteurs du crime organisé continuent de trouver connivences et complicités auprès de quelques fiduciaires et consultants financiers. Pour ceux qui travaillent sur le territoire, c'est un secteur à haut risque, dont les acteurs sont relativement bien connus. Aujourd'hui encore, il est possible d'ouvrir des sociétés financières et des sociétés fiduciaires dans quelques cantons trop bienveillants, comme celui du Tessin ou de la vallée de la Mesolcina dans les Grisons, qui continuent d'offrir des privilèges fiscaux. Les sociétés financières « boîtes aux lettres » se développent comme des champignons, sans aucun contrôle d'aucune sorte de la part des autorités. Des banques ouvrent des comptes à ces sociétés sans considérer qu'elles sont à haut risque d'après les normes légales anti-blanchiment. Il suffit de se demander pourquoi ces sociétés ont choisi d'établir leur siège social dans une petite commune à vocation agricole plutôt qu'à Zurich ou à Bâle. Le système bancaire

devrait refuser d'entrer en relation d'affaires avec toutes les sociétés financières de cette nature. Et l'on atteindrait déjà un bon niveau de prévention.

Du côté de la répression, les ministères publics des cantons à risque devraient mettre sur pied des unités spécialisées en matière de confiscation des valeurs patrimoniales d'origine criminelle, ainsi que des services spécialisés dans la lutte contre la mafia, dont les agents auraient acquis expérience et connaissances après une période de formation auprès des acteurs spécialisés dans la lutte contre le crime organisé dans les grandes villes italiennes ou les principales villes européennes. Le fer de lance devrait être le Ministère public de la Confédération, épaulé par la Police fédérale: ils sont alourdis par une masse de dossiers d'une autre nature, dont l'investigation se fait au bureau par les analyses financières et des séances d'interrogatoires qui se prolongent pendant des semaines. La lutte contre la mafia se fait aussi par la connaissance du terrain. À l'exemple des pays voisins, cette tâche revient à une Autorité nationale contre le crime organisé. La mentalité culturelle, les équipements de surveillance et les relais internationaux sont totalement différents de ceux dont se servent les enquêteurs sur la corruption internationale ou sur la criminalité informatique. Voilà de bonnes raisons pour alléger de ces tâches un Ministère public fédéral lourdement engagé dans des investigations de toute autre nature.

Bienvenue donc, et souhaitons le succès de cette démarche ainsi que de toutes celles qui permettent de lever le voile de l'indifférence et de la connivence sur la diffusion de la mafia en Suisse.

Paolo Bernasconi,

Professeur, Doctorat *honoris causa*
décerné par l'Université de Zurich
pour son engagement scientifique et pratique
contre le blanchiment d'argent

Abg. **Schärferes Geldwäschereigesetz**


Juristen verhindern strengere Regeln für sich selber

Der Panama-Papers-Skandal zeigte, dass viele Schweizer Anwälte heikle Offshore-Kunden betreuen – ohne Aufsicht. Das Parlament will das so belassen.



Oliver Zihlmann, Christian Brönnimann

Publiziert: 10.09.2020, 06:01



Die Skyline von Panama-Stadt, wo Abertausende Offshorefirmen registriert sind – viele davon wurden von Schweizer Anwälten und Treuhändern gegründet.

Foto: Alejandro Ernesto (Keystone)

Es ist der 2. März dieses Jahres. Sessionsauftakt. Wenige Tage vor dem Lockdown. 196 Nationalräte debattieren über die Verschärfung des Geldwäschereigesetzes. Einer der Kernpunkte: Anwälte und Treuhänder sollen besser überwacht werden. Im Rat sitzen allerdings selber fast zwei Dutzend Anwälte. Und die sind nicht amüsiert.

Einer der Auslöser des neuen Gesetzes sind die Panama Papers. Das Datenleck zeigte schon vor vier Jahren, dass viele Schweizer Anwälte heikle Kunden betreuen und ihre Gelder verstecken, darunter von Politikern aus korrupten Ländern und ihren Familien. Die Banken sind längst vorsichtiger geworden. Sie haben allein in den letzten drei Jahren über 16'600-mal Meldung beim Bund gemacht wegen Verdachts auf Geldwäscherei bei ihren Kunden. Von Anwälten und Notaren kamen in diesem Zeitraum 13 Meldungen.

Natürlich haben die Banken wesentlich mehr Kunden. Aber waren wirklich sämtliche Anwaltskunden der letzten drei Jahre komplett verdachtsfrei bis auf dreizehn?

Nach den Panama Papers rügte die internationale Geldwäschereibehörde FATF die Schweiz und verlangte unter anderem, die Lücke bei der Aufsicht von Anwälten zu schliessen. Denn die Advokaten können die heutigen Geldwäschereiregeln sehr leicht umgehen, auch wenn sie Risikokunden bei deren Geschäften helfen. Also lancierte der Bundesrat sozusagen eine «Lex Panama». Und die steht an diesem 2. März nun zur Abstimmung. Einer der zentralen Neuerungen der Reform ist, dass Anwälte und Treuhänder, die bei der Gründung oder Verwaltung von Gesellschaften und Trusts involviert sind, dem Geldwäschereigesetz unterstellt werden.

Image des Finanzplatzes steht auf dem Spiel

Die Anwälte von CVP und FDP halten in der Debatte frontal dagegen. Sie sorgen sich darum, wie schwierig die Arbeit für ihren eigenen Berufsstand würde, sollte das Geschäft durchkommen. Vincent Maitre (CVP), Advokat aus Genf, beschwerte sich etwa darüber, was es kosten würde, wenn ein externer Revisor die Anwälte prüfen müsste, wie vom neuen Gesetz vorgesehen. Sein Genfer Kollege Christian Lüscher (FDP) zeigte sich empört, dass jeder Anwalt, der einen Kunden mit einer Firma berate, künftig unter dem Geldwäschereigesetz stünde.



Der Genfer FDP-Nationalrat und Anwalt Christian Lüscher im Parlamentssaal.

Foto: Jean-Bernard Sieber (VQH)

Dazu muss man wissen, dass drei Viertel aller Firmen, die in der Schweiz wegen Korruptionsverdacht gemeldet werden, Offshorefirmen sind. Das hat eine Expertengruppe mit Beteiligung der Bundesanwaltschaft letztes Jahr in einem Bericht aufgezeigt. Der Einsatz von Offshorefirmen sei «eine der häufigsten Ausprägungen der internationalen

Finanzkriminalität, die ganz besonders die Schweiz gefährden», schrieb die Gruppe schon ein Jahr vorher. Gerade die Beratertätigkeit von Schweizer Anwälten und Treuhändern sei wegen des Geldwäschereirisikos «hochgradig anfällig».

Finanzminister Ueli Maurer sagte in der Debatte denn auch klar, um was es geht. Wenn man gar nicht auf das Gesetz eintrete, wie dies die meisten Anwälte im Nationalrat wollten, dann setzten die Parlamentarier «das Image des Schweizer Finanzplatzes aufs Spiel». Das könne man ja nicht in Kauf nehmen, «nur um die Anwälte zu schützen», sagte Maurer. «Oder wollen Sie jetzt Anwälte ein wenig schützen und das grosse Ziel aus den Augen verlieren?»

Doch der Rat liess sich nicht überzeugen. Er verweigerte mit 107 zu 89 Stimmen Eintreten auf die «Lex Panama». 21 Anwälte sassen im Saal. 17 stimmten gegen schärfere Regeln für sich selber.

Ueli Maurer ist eingeknickt

Am Donnerstag kommt das Geschäft nun in den Ständerat. Und die Anwälte sind auch in der kleinen Kammer auf gutem Weg, ihre Interessen durchzubringen. Die vorberatende Rechtskommission trat zwar auf die Revision des Geldwäschereigesetzes ein. Jedoch will sie mit 8 zu 5 Stimmen die neuen Pflichten für Anwälte und Treuhänder streichen. Von den 13 Mitgliedern der Rechtskommission, die nun die Anwälte aus der Schusslinie nahm, sind neun Anwälte.

Inzwischen können sie auch auf den Support von Ueli Maurers Finanzdepartement zählen. Im März hatte der Finanzminister den Anwälten noch ins Gewissen geredet. Nun ist Maurers Finanzdepartement umgeschwenkt.

Im Auftrag der Rechtskommission des Ständerats prüfte das Departement Varianten einer Abschwächung. Es kam zum Schluss, dass die neuen Pflichten für die Anwälte «gänzlich gestrichen oder deutlich eingeschränkt werden können respektive sollen».

So steht es in einem internen Kommissionspapier, das dieser Zeitung vorliegt. Mit der Konzession an die Anwaltszunft solle ein Scheitern der ganzen Vorlage verhindert werden. Man könne auch ohne die neuen Regeln für Anwälte die internationale Geldwäschereibehörde FATF vorläufig zufriedenstellen, heisst es in dem Papier. Zumindest mit «hoher Wahrscheinlichkeit».

Der Trick mit den falschen Verwaltungsräten

Was die FATF tatsächlich von einem solchen Schweizer Minimalismus halten würde, ist offen. Denn die internationalen Geldwäschereibekämpfer wissen schon lange, wie einfach sich Schweizer Anwälte um Geldwäschereiregeln drücken können. Das war eine der zentralen Erkenntnisse der Panama Papers.

Die Daten dieses Lecks stammen aus der Kanzlei Mossack Fonseca (MF). Sie belegen, dass diese Firma mit ihrem Ableger in Genf ein Heer von Scheinverwaltungsräten beschäftigte. Manchmal waren es Hausfrauen, manchmal schlecht bezahlte Büroangestellte. Diese Strohmänner mussten nichts anderes tun, als Tausende Verträge, Firmendokumente oder Kontounterlagen zu unterschreiben.

Natürlich hatten diese Angestellten keine Ahnung, was sie da für all diese Offshorefirmen unterschrieben. Doch für Schweizer Anwälte bieten solche Strohmänner einen grossen Vorteil: Wenn die Handlanger in Panama nämlich

als Verwaltungsräte dienen, stehen sie selber eben nicht mehr unter dem Geldwäschereigesetz.

«Oder wollen Sie jetzt Anwälte ein wenig schützen und das grosse Ziel aus den Augen verlieren?»

Ueli Maurer, 2. März 2020

Als ein Anwalt in Zürich zum Beispiel mithilfe, Millionen aus dem privaten Umfeld von Wladimir Putin in eine Zürcher Bank zu schleusen, wurde die Bank von der Finanzmarktaufsicht (Finma) bestraft. Der Anwalt aber konnte nicht belangt werden. Er hatte gleich als Erstes Strohmannen in Panama eingesetzt, die alles für ihn unterschrieben.

Mossack Fonseca hat weltweit über 200'000 Offshorefirmen gegründet, ein Sechstel davon, rund 34'000, wurde von der Schweiz aus betreut, die meisten davon von hiesigen Anwälten, Treuhändern oder Steuerberatern.

Ein grosser Teil der aktiven Firmen entfiel auf gut zwei Dutzend Anwälte und Treuhänder in Genf. Eine Stichprobe bei 50 Firmen der aktivsten Schweizer MF-Kunden zeigte: 47 dieser Firmen wurden von Strohmannen aus Panama geführt. Keiner dieser Anwälte oder Treuhänder stand also unter dem heutigen Geldwäschereigesetz. Setzen sich die Anwälte auch im Ständerat durch, wird dies weiterhin so bleiben.

A cura di Tamara Erez e Flavia Giorgetti Nasciuti

COMPLIANCE 5.0

MODELLI ORGANIZZATIVI E NUOVE SFIDE

CENTRO
DI STUDI BANCARI
VILLA NEGRONI
ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE

Helbing Lichtenhahn

Indice

RINGRAZIAMENTI	V
PREFAZIONE	VII
INDICE	XI

CAPITOLO I

Impresa, mercato, diritto.

Ovvero il ruolo del diritto nella gestione del "rischio"

di Aldo Foglia

1. Di cosa si parla quando si parla di diritto?	1
2. Le funzioni del linguaggio del diritto	2
3. La funzione incompresa del diritto per l'economia	4
4. Diritto e gestione dei rischi, per concludere	9

CAPITOLO II

Contesto normativo penale svizzero e internazionale in relazione agli obblighi di compliance

di Paolo Bernasconi

Introduzione	13
1. Rischio globale, approccio globale: istruzioni per l'uso	15
1.1. Diritto penale, ma non solo	15
1.2. Procedimento penale in personam, ma non solo	17
1.3. Codice penale, ma non solo	18
1.4. Diritto penale nazionale, ma non solo	20
1.5. Fattore GAFI, ma non solo	21
1.6. Approccio storico, ma non solo	22
1.7. Compliance Officer, ma non solo	22
1.8. Approccio penale, ma non solo	23

Indice

2.	Svilupi normativi sulla punibilità del riciclaggio e di reati connessi	24
2.1.	Estensione progressiva delle frontiere antiriciclaggio	24
2.2.	Identificazione corretta, smascherare il riciclatore	25
2.3.	Estensione della categoria degli assoggettati agli obblighi antiriciclaggio	28
2.4.	Estensione della categoria dei reati a monte del riciclaggio	29
2.5.	Riciclaggio fiscale	31
2.6.	Estensione delle fattispecie di comunicazione all'Ufficio di comunicazione	33
2.7.	Valenza interpretativa della prassi e del diritto imminente	34
3.	Svilupi giurisprudenziali sulla punibilità del riciclaggio: applicazioni estensive	37
3.1.	Estensione delle condotte punibili	37
3.2.	Estensione alla punibilità del garante	38
3.3.	Estensione della competenza territoriale	40
3.4.	Estensione alla punibilità per dolo eventuale	41
3.5.	Estensione della rilevanza penale per violazione di obblighi di diligenza antiriciclaggio	43
3.6.	Inefficacia dell'esclusione di responsabilità penale in via contrattuale	44
3.7.	Estensione della responsabilità del Compliance Officer	45
3.8.	Estensione della responsabilità di diritto civile	46
4.	Svilupi investigativi: sinergie extraterritoriali	48
4.1.	Intensificazione della cooperazione fra autorità svizzere	48
4.2.	Aumento delle comunicazioni al MROS	49
4.3.	Sinergie internazionali	50
4.4.	Incremento della cooperazione internazionale fra autorità amministrative antiriciclaggio	51
4.5.	Segnalazioni private	51
4.6.	Procedure penali fiscali straniere	52
5.	Svilupi illeciti: nuove frontiere	55
5.1.	Compliance come radar	55
5.2.	Infiltrazioni del crimine organizzato	58
5.3.	Corruzione internazionale	59
5.4.	Truffe all'investimento	60
5.5.	Criminalità informatica	62
6.	Svilupi internazionali: paesi a rischio di riciclaggio	63

7.	Sviluppi elusivi: strutture complesse offshore	67
7.1.	Società di sede non operative	67
7.2.	Società operative e simili	68
7.3.	Iniziativa per una maggiore trasparenza societaria	69
7.4.	Responsabilità penale dell'impresa	70
8.	Prospettive	71

CAPITOLO III

Organisation appropriée

Par Alessandro Bizzozero et Sophie Maillard

1.	Cadré réglementaire	73
1.1.	Bases légales	73
1.2.	FINMA	76
1.3.	Autres sources réglementaires	77
1.4.	Remarque conclusive sur le cadre réglementaire	77
2.	Concept d'organisation appropriée	78
2.1.	Conditions d'autorisation	78
2.2.	Concept imprécis	79
3.	Principe de la séparation des pouvoirs	81
3.1.	Portée matérielle	81
3.2.	Portée personnelle	82
3.3.	Concrétisation de la séparation des pouvoirs	83
3.4.	Conseil d'administration	84
3.5.	Direction opérationnelle	87
4.	Principe de séparation des fonctions	89
4.1.	Séparation primaire	89
4.2.	Autres séparations	90
5.	Système de contrôle interne et surveillance	91
5.1.	Système de contrôle interne (SCI)	91
5.2.	Surveillance	97


CRIMINALITÀ ECONOMICA

I principali reati

Reati contro il patrimonio ¹	Reati informatici	Reati fallimentari	Violazione di segreti
Rapina (art. 140 CP)	Furto di dati (art. 143 CP)	Bancarotta fraudolenta (art. 163 CP)	Segreto d'affari (art. 162 CP)
Appropriazione indebita (art. 138 CP)	Danneggiamento di dati (art. 144bis CP)	Cattiva gestione (art. 165 CP)	Segreto d'ufficio (art. 320 CP)
Furto (art. 139 CP)	Abuso di dati (art. 147 CP)		Segreto professionale (art. 321 CP)
Truffa (art. 146 CP)	Abuso di carte di credito (art. 148 CP)		Segreti privati (art. 179 segg. CP)
Contraffazione di merci (art. 155 CP)			Spionaggio economico (art. 273 CP)
Estorsione (art. 156 CP)			Segreto bancario (art. 47 LBCR)
Amministrazione infedele (art. 158 CP)			Segreto del fiduciario (art. 12 LFid.)
Ricettazione (art. 160 CP) Riciclaggio (art. 305bis CP)			

¹Definizione ampia di patrimonio, ossia valori patrimoniali, materiali e immateriali, cose, oggetti, animali (cfr. art. 110 cpv.3 bis CP), contro la proprietà, contro la fede pubblica, contro le norme sull'esecuzione per debiti e sul fallimento

PAESI A RISCHIO SUPERIORE DI RICICLAGGIO



1. Lista di Transparency International
2. Paesi con conflitti interni e/o con poteri pubblici disfunzionanti
3. Assenza di garanzie giudiziarie e procedurali; rischio di presentazione di documenti inaffidabili
4. US Office of Foreign Assets Control / OFAC (National and Blocked Persons List)
5. Liste ONU
6. Global Forum on Transparency and Exchange of Information (OCDE)

Riciclaggio e liste nere

Paolo Bernasconi

Specchio, specchio delle mie brame, delle Isole Vergini, lo sono meno quelle inglesi o quelle americane? Non le prime, ma le seconde. E così, in tutto il mondo, anche nella miniagenzia bancaria del Vallese, il residente nelle prime sarà guardato con meno sospetto del residente nelle seconde. Così risulta dalla lista appena aggiornata dell'UE. Come si risolve questo mistero? Per l'UE è stato facile: bastava fondarsi sulle liste del Grande Fratello mondiale

GAFI/FATF, agenzia specializzata dell'OCSE. Delegazioni internazionali di occhiuti esperti, pellegrinanti da un Paese all'altro, sottopongono a severa ispezione la legislazione e la prassi locale. Producono un rapporto pubblico che serve poi per la lista nera nella quale, periodicamente, entrano ed escono i Paesi bollati, diplomaticamente, «con un sistema antiriciclaggio in via di miglioramento». Un meccanismo abbastanza ingenuo, di fronte a riciclatori sempre più sofisticati. Basta operare con una società avente sede in un Paese «bianco» e si sfugge alla mannaia del Paese «nero». Molto più utile, ma più

difficile, sarebbe la lista delle regioni e delle città e dei settori economici a maggior rischio antiriciclaggio. Comunque, rispettare questo minuetto costa milioni anche alle banche svizzere e a quelle di altre piazze finanziarie. Centinaia di *compliance officers* impiegano qualche settimana per dichiarare accettabile o meno un nuovo cliente e altrettanto per verificare le transazioni che abbiano una connessione con i Paesi della lista nera. Nel caso di scandali, il funzionario burocrate dispone dell'ancora della lista GAFI oppure della lista UE: infatti, di fronte all'inchiesta bancaria interna, della FINMA oppure del Ministero pubblico, potrà salvarsi, dicendo di avere rispettato questa lista. Il *compliance officer* più responsabile, invece, alza lo sguardo: tiene conto di numerose altre liste. L'elenco dei Paesi ad alto rischio di corruzione allestito da *Transparency International*, l'elenco dei Paesi fiscalmente non cooperativi, allestito dal Forum dell'OCSE sulla trasparenza fiscale, solo apparentemente diverso, poiché i cosiddetti paradisi fiscali facilitano anche il riciclaggio del provento di frodi fiscali e praticano la *competition by laxity* anche dal punto di vista penale: rifiutano cooperazione alle autorità di altri Paesi, anche solo per perseguire i responsabili di truffe, bancarotta, riciclaggio e simili. E in questo gruppo non si contano soltanto i Paesi del Medio Oriente, Caraibi e Tigri asiatiche, ma anche Paesi più blasonati, a cominciare dall'Inghilterra e da quei Paesi UE che, ovviamente, non stanno nella lista nera dell'UE, ma offrono rifugio anche ai fondi riciclati, come Malta e Cipro, fino a quei Paesi ex satelliti dell'Unione Sovietica, il cui sistema amministrativo, della vigilanza e giudiziario, è ancora disfunzionante. Seguono i Paesi dilaniati dai conflitti interni oppure dilaniati e inquinati, anche se meno visibil-

mente, dai sistemi totalitari (i *rogue States*), dove sopra la legge stanno il partito unico oppure il grande leader. Tutti li conoscono, ma (quasi) tutti ci fanno gli affari. Anche loro, però, sicuramente Paesi a rischio antiriciclaggio. Ma allora, a quale santo, pardon, a quale lista, si può affidare il *compliance officer* responsabile, visto che in nessuna lista figureranno mai né gli Stati Uniti né la Cina? Si aspetta l'iniziativa di un'entità specializzata che sia veramente indipendente e quindi privata. Come per esempio *Transparency International* per le liste anticorruzione, dove la Svizzera sempre ben figura malgrado il filo rosso precisamente descritto nel recentissimo volume

Rispettare il minuetto costa milioni alle banche svizzere e di altre piazze

di Balz Bruppacher, *Die Schatzkammer der Diktatoren*. Oppure la lista di *Tax Justice Network*, dove la Svizzera parimenti figura mica male, malgrado i cinquant'anni di marachelle fiscali descritte da Stefan Tobler nelle 700 pagine

intitolate *Der Kampf um das Schweizer Bankgeheimnis*. Entrambe letture d'obbligo, non soltanto per i *senior compliance officers*, ma anche per i bonus-CEO.




Corriere del Ticino, 28.05.2020

**PAESI A RISCHIO DI RICICLAGGIO
DEFINIZIONI NEL DIRITTO SVIZZERO**

1. Paese che il GAFI considera a rischio elevato
(art. 13 cpv.2; art. 14 cpv.2 lett. d) ORD-FINMA 2020)
2. Paese che il GAFI considera non cooperativo
(art. 13 cpv.2; art. 14 cpv.2 lett. d) ORD-FINMA 2020)
3. Paese che il GAFI considera ad alto rischio e non cooperativo e nei confronti del quale esorta ad adottare maggiore diligenza
(art. 13 cpv.3; art. 14, cpv.3 lett. d) ORD-FINMA 2020)
4. Giurisdizione non trasparente
(art. 13 cpv. 2 lett. h) ORD-FINMA 2020)
5. Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati dal Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI/FATF) a rischio elevato (high risk) oppure non cooperativi, o che un cliente effettui ripetutamente bonifici in direzione di uno di questi Paesi
(cfr. paragrafo 2.3 dell'Allegato all'ORD-FINMA 2020).

ORD-FINMA: Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro in vigore dal
1.1.2020

CITIZENSHIP-BY-INVESTMENT (CBI) RESIDENCESHIP-BY-INVESTMENT (RBI) RISCHIO DI EVASIONE FISCALE



Legenda:

1. Si tratta generalmente di Paesi a fiscalità forte in cui il contribuente risiede effettivamente dal punto di vista del diritto civile e fiscale
2. Si tratta generalmente di Paesi che concedono la nazionalità e/o la residenza quale premio per investimenti e/o donazioni filantropiche nel territorio, nei paradisi fiscali *off shore* (specie nei Caraibi, Cipro, Malta, Moldavia, ecc.) ma anche in altri Paesi (USA, UK, Italia mediante Flat Tax nonché Visa Investor for Italy) benché l'investitore non vi abbia una residenza effettiva, oppure vi abbia soltanto una residenza temporanea, come p.es. nel regime NHR (*Non Habitual Resident*) del Portogallo.
3. Alla banca in Svizzera viene documentata da parte del cliente soltanto la residenza nel Paese CBI / RBI.
4. Il Paese di residenza CBI / RBI riceve la comunicazione CRS da parte del Fisco svizzero.
5. Il Paese di residenza effettiva non riceve dal Fisco svizzero nessuna comunicazione CRS.

ANNOTAZIONI ALLA TABELLA NO. 685

I. MISURE DI DILIGENZA PER L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO IN SVIZZERA NEI CONFRONTI DI CLIENTI TITOLARI DI UN CERTIFICATO CBI OPPURE CRB OLTRE ALLE NORME DI DILIGENZA

- a. Basi legali: Accordo CSR/SAI, LSAI (in specie artt. 11 LSAI), LRD (in specie artt. 3 e 4 LRD) e FATCA
- b. Verifica di un indirizzo di residenza reale in cui sussista una presenza fisica permanente (*residence address rule*).
- c. Verifica della residenza precedente alla residenza ottenuta tramite CBI oppure CRB.
- d. Utilizzazione del formulario relativo alla residenza, munito dell'avvertenza "*Trattasi di un documento secondo l'art. 110 cifra 4 CP, per cui la sua falsificazione è punibile in base all'art. 251 CP*" (analogamente all'avvertenza che figura in calce ai formulari di identificazione previsti dalla CDB 20)
- e. verifica dello stato attuale della legislazione vigente riguardo ai cosiddetti "*golden passports*" e "*golden visas*", poiché nel gennaio 2019 la UE ha chiesto a tutti gli Stati membri di verificare la legittimità di questi passaporti e di questi permessi di residenza
- f. verifica di applicabilità della DAC6 2018/822/UE

Nota bene: L'UE ha avviato una procedura contro Cipro e Malta per contrastare la pratica BCI/RBI

II. BIBLIOGRAFIA SOMMARIA

- 1. OECD Public input received on misuse of residence by investment schemes to circumvent the Common Reporting Standard Consultation document 17.04.2018 reperibile al link: <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/consultation-document-preventing-abuse-of-residence-by-investment-schemes.pdf>
- 2. Andres Knobel / Frederik Heitmüller, Citizenship and Residency by Investment Schemes: Potential to avoid the Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Information, 12.03.2018, in: http://taxjustice.wpengine.com/wp-content/uploads/2018/03/20180305_Citizenship-and-Residency-by-Investment-FINAL.pdf

3. Passport Papers, inchiesta giornalistica pubblicata nell'aprile 2021 (cfr. Corriere del Ticino, 23.04.2021)
4. A Guide to investments Migration for Governments and Global Citizens, in: Global Citizenship Review, 4th Quarter 2018, p. 55
5. Francesca Amaddeo, Schemi CBI e RBI, confine fra legittimità ed elusione CSR, in Novità fiscali, SUPSI, ottobre 2018, pagg. 458-466.
6. Tax Justice Network, Le classement des Paradis fiscaux montre que les pays qui fixent les règles fiscales mondiales sont ceux qui aident le plus les entreprises à les contourner.

N.B.: in generale cfr. anche Tax Justice Network, nonché IBFD Tax Research Platform

**OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
IN RELAZIONE CON PAESI A RISCHIO**
in base al progetto di revisione della LRD*, nonché alle
versioni dell'Ordinanza antiriciclaggio della FINMA e della
CDB in vigore dal 1.1.2020

Destinatari	Base legale	Contenuto dell'obbligo
Intermediari finanziari compresi gestori patrimoniali e trustee	art. 13 e art. 14 ORD-FINMA 2020**	Obblighi speciali per relazioni a rischio Obblighi speciali per transazioni a rischio
Banche	art. 13 e art. 14 ORD-FINMA 2020 nonché CDB 2016/2020	Obblighi speciali per relazioni a rischio Obblighi speciali per transazioni a rischio
Professionisti prestatori di servizi per società di sede e di trust nonché nominee e consulenti	(art. 2 cpv. 1 lett. b LRD)	idem come sopra poiché dovrebbero essere parificati agli intermediari finanziari (cfr. Messaggio del Consiglio Federale di revisione della LRD del 26.06.2019)

* cfr. deliberazione alle Camere Federali nel 2020/2021

** A questi acronimi viene aggiunta la cifra 2020 per evidenziare che si tratta della versione in vigore dal 1.1.2020

Nota Bene:

Nella legislazione svizzera antiriciclaggio vengono utilizzate le definizioni seguenti:

1. Paese che il GAFI considera a rischio elevato
(art. 13 cpv.2; art. 14 cpv.2 lett. d) ORD-FINMA 2020)
2. Paese che il GAFI considera non cooperativo
(art. 13 cpv.2; art. 14 cpv.2 lett. d) ORD-FINMA 2020)
3. Paese che il GAFI considera ad alto rischio e non cooperativo e nei confronti del quale esorta ad adottare maggiore diligenza
(art. 13 cpv.3; art. 14, cpv.3 lett. d) ORD-FINMA 2020)
4. Giurisdizione non trasparente
(art. 13 cpv. 2 lett. h) ORD-FINMA 2020)
5. Può costituire un motivo di sospetto il fatto che un cliente riceva periodicamente bonifici da una banca con sede in uno dei Paesi considerati dal Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI/FATF) a rischio elevato (high risk) oppure non cooperativi, o che un cliente effettui ripetutamente bonifici in direzione di uno di questi Paesi
(cfr. paragrafo 2.3 dell'Allegato all'ORD-FINMA 2020).


SOCIETÀ DI SEDE NUOVI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO(*)

Destinatari	Base normativa	Contenuto dell'obbligo
Intermediari finanziari	a) art. 9a ORD-FINMA 2020 b) art. 13 cpv. 2 lett. h ORD-FINMA 2020	a) chiarire il motivo per cui vengono utilizzate le società di sede b) obblighi relativi a prelievi e transazioni a rischio superiore, fra cui rientrano anche aa) la complessità delle strutture societarie bb) l'utilizzo di più società di sede cc) l'utilizzo di una società di sede con azionisti fiduciari all'interno di una giurisdizione non trasparente
Professionisti prestatori di servizi per società di sede e trust nonché nominee	art. 2 cpv. 1 lett. c P-LRD 2020	idem come sopra
Consulenti	art. 8b P-LRD 2020	verifiche in esecuzione dell'obbligo di accertare lo scopo delle prestazioni richieste da terze persone, compresi i clienti
Banche	idem nonché CDB 2016/2020	idem nonché obblighi CDB 16 (cfr. art. 39 CDB 20)

(*) in base al Messaggio del Consiglio federale N. 19.044 per il progetto di revisione della LRD (P-LRD) del 26.6.2019 (ancora in discussione nel 2021), all'Ordinanza antiriciclaggio della FINMA (ORD-FINMA) e alla nuova CDB, tutte in vigore dal 1.1.2020. Pertanto, viene aggiunta la cifra 2020 per evidenziare che si tratta della versione in vigore dal 1.1.2020

INGREDIENTI DELLA TRUFFA “ONE TO ONE”

Casistica ticinese



1. Viene asserita e spesso corroborata con documenti falsi, l'esistenza di eredità, fondi bloccati, polizze di assicurazione e simili


2. Pietre preziose, obbligazioni statali, quadri antichi e simili

3. Consolato onorario, titoli nobiliari e simili

INGREDIENTI DELLA TRUFFA AGLI INVESTIMENTI

(Anlagebetrug, schema Ponzi/Madoff)

Casistica ticinese




1. Viene asserita e spesso corroborata con documenti falsi, l'esistenza di società di investimenti
2. Investimenti sottostanti di difficile valutazione (miniere d'oro, sviluppi turistici, foreste in Ucraina e simili)
3. Consolato onorario, titoli nobiliari e simili
4. Coinvolgimento di un avvocato, anche se come strumento inconsapevole

**REQUISITO DEL DANNO
NELLA TRUFFA (ART. 146 CP)**

TIPO DI TRUFFA	QUALE DANNO ¹ ?
<ul style="list-style-type: none">- Schema Ponzi/Madoff (sistema valanga "buco tappa buco")- truffa all'investimento (Anlagebetrug)- truffa al prestito- truffa al credito	} grave messa in pericolo del credito di restituzione
truffa processuale	estinzione di un diritto a causa di una sentenza viziata
vendita di un oggetto rubato oppure gravato da pegno	messa in pericolo dei diritti reali sull'oggetto venduto
<ul style="list-style-type: none">- vendita di stupefacente diluito, oppure di vino tagliato, spacciato per autentico- vendita di un animale di cui viene sottaciuta una malattia- vendita di un veicolo di cui viene sottaciuto essere accidentato	differenza fra la situazione patrimoniale prima e dopo la consumazione della truffa

¹ Anche il danno provvisorio costituisce un danno (DTF 105 IV 104)

**SCHEMA DI TRUFFA INFORMATICA
FOVI (Faux ordre de virement international)
B.E.C. (Business Email Compromise)**



ANNOTAZIONI

1. FOVI / B.E.C.

Con il termine di FOVI / B.E.C. vengono designate le truffe commesse da bande specializzate che si intromettono negli account di posta elettronica della società-bersaglio, scegliendo in particolare una persona con la quale hanno intrattenuto relazione di affari. Riescono in questo modo a raccogliere le informazioni necessarie per organizzare la truffa: inviano messaggi di posta elettronica alla società-bersaglio oppure alla banca presso la quale la società-bersaglio detiene dei conti, spacciandosi come dirigenti della società-bersaglio oppure di un suo partner commerciale. Ordinano un bonifico bancario fraudolento a favore di un conto presso una banca situata in un altro paese che viene utilizzato allo scopo di prelevare al più presto i fondi trasmessi fraudolentemente oppure allo scopo di farli bonificare a favore di conti presso banche situate in altri paesi.

2. Mulo (*money mule*)

Come "mulo" (*money mule*) viene designato chi si mette a disposizione come titolare di un conto di passaggio

- a) per fornire le istruzioni alla Banca su incarico del truffatore
- b) per prelevare il provento della truffa

3. Reazioni possibili dopo la scoperta della truffa:

- a) Ministero Pubblico in Svizzera e nei Paesi coinvolti
- b) Ufficio antiriciclaggio (MROS/FIU)
- c) Warning letters private indirizzate da parte della vittima alle banche destinatarie

4. Allo scopo di ottenere che non vengano cancellate le informazioni riguardanti gli indirizzi IT, le autorità giudiziarie possono far capo alla Convenzione del Consiglio d'Europa N. 185 sulla cybercriminalità (Convention on Cybercrime) conclusa a Budapest il 23 novembre 2001, entrata in vigore per la Svizzera il 1 gennaio 2012, che prevede in particolare la possibilità di raccolta in tempo reale di dati informatici (art. 20, 21), derogando parzialmente alle norme procedurali tipiche dell'assistenza internazionale in materia penale.

Annesso: formulario di annuncio Centro Nazionale per la cybersicurezza NCSC (ex Melani)
<https://www.report.ncsc.admin.ch/it/chat?path=371%3E1%3E356>



NCSC

Qual è il motivo della segnalazione?



Un'e-mail / un SMS / un messaggio Whatsapp



Una telefonata



Social media



Un computer / uno smartphone / un tablet / un sistema



Un annuncio online (merce, lavoro) o un acquisto-online



Un sito web / un servizio web / una piattaforma web



Un danno finanziario



Un ricatto



Segnalare direttamente

Suisse ePolice

Per alcuni reati è possibile sporgere una denuncia penale online. Per il momento questo è possibile solo per i cittadini del Cantone dei Grigioni.

Vorrei presentare una denuncia penale

CRIMINALITÀ INFORMATICA FONTI DI INFORMAZIONE

I. A LIVELLO NAZIONALE SVIZZERO

1. Centro nazionale per la cybersicurezza NSCS (ex MELANI)
Dipartimento federale delle finanze
Schwarztorstrasse 59
CH-3003 Bern
incidents@ncsc.ch
<https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/it/home/ueber-ncsc/das-ncsc.html>
2. ASECE, SEBWK Association Suisse des Experts en matière de lutte contre la criminalité économique,
4 Juin 2021 – E-Colloque: Lutte contre la criminalité économique, de l'information à la preuve
14ème Conférence nationale, *Vermögensdelikte. So betrügt man heute*, Bern, 3 novembre 2017
9ème Conférence nationale, Economic Cybercrime, Bern, 9 novembre 2012
3. Institut de Lutte contre la Criminalité économique (ILCE)
Centre d'investigation numérique et de cryptologie (CINC)
HEG – Haute Ecole de gestion Arc
Espace de l'Europe 21
CH – 2000 Neuchatel
<https://www.he-arc.ch/gestion/institut-de-lutte-contre-la-criminalite-economique-ilce/gestion@he-arc.ch>
ilce@he-arc.ch
4. Association Suisse des Banquiers, Guide "Cloud",
Recommandation pour sécuriser le *cloud banking*, 26 mars 2019
5. KPMG
 - Cybercrime in Switzerland: sharp upturn with new threats posed by artificial intelligence, 30.05.2017
 - KPMG Response to National Crime Agency's Cyber Crime Assessment 2016, 7.7.2016
simon.wilson@kpmg.co.uk
 - KPMG Cyber Watch Report
 - KPMG Cyber Team www.kpmg.ca/cyber
6. Standard TIC, Protezione dai rischi informatici,
Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), 27.08.2018
https://www.bwl.admin.ch/bwl/it/home/themen/ikt/ikt_minimalstandard.html

7. SOS CYBER, Numero verde (0800 800 188) per le emergenze informatiche in Ticino
<https://www.supsi.ch/home/comunica/area-stampa/comunicati-stampa/2023/2023-02-14.html>


II. A LIVELLO INTERNAZIONALE

8. INTERPOL, International Criminal Police Organisation
Documentazione delle Cyberconferences e workshops
9. Consiglio d'Europa, Octopus Cybercrime Community
10. EUROPOL European Cybercrime Platform, SIRIUS, lanciato il 31.10.2017 (cfr. maggiori informazioni sul sito della ANSSAIF, Associazione Nazionale Specialisti Sicurezza in Aziende di Intermediazione finanziaria (info@anssaif.it))
11. Accenture and Ponemon Institute Report,
Cyber Crime Drains USD 11,7 Million Per Business Annually, Up 62 Percent in Five Years, September 26, 2017
12. GPEN, Global Prosecutors E-crime network
13. EUROJUST The European Union Judicial Cooperation Unit
<https://www.eurojust.europa.eu/>
14. ICT for peace foundation
CT4Peace Promoting Norms of Responsible Behaviour in Cyberspace at the Munich Security Conference in Brussels and the Geneva Peace Week
ICT4Peace Foundation
chemin de Sous-Bois 14
CH – 1202 Geneva
15. NIS Directive, The Directive on security of network and information systems del 06.07.2016
in vigore nei Paesi membri dell'UE dal 09.11.2018
16. ENISA, Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
17. ISO/IEC 27037:2012 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

CRIPTOVALUTE (*)
QUALI RISCHI DI ABUSO ?
Grazie alla clandestinità garantita dalle criptovalute, la guerra al contante è tornata alla prima casella

"Blockchain is still in its Wild West-phase" ¹

"Crypto currencies, specifically Bitcoin, remain the currency of choice for much of cybercrime" ²



Legenda sulla pagina seguente

(*) Le medesime regole (salvo minime eccezioni) si applicano anche ai *token*, così come definiti dalla FINMA nella Guida Pratica del 16.02.2018, nonché dall'ASB nella Guida del 21.09.2018 per l'apertura di conti bancari ad imprese attive nel settore delle criptovalute.

LEGENDA:

1. World Economic Forum (WEF), Realizing the Potential of Blockchain, A Multistakeholder Approach to the Stewardship of Blockchain and Crypto Currencies, June 2017, pag. 31
2. Europol, European Law Enforcement Agency, IOCTA 2016, Internet Organized Crime Threat Assessment, The Haye 2016, pag. 8, www.europol.europa.eu; per il blocco di sistemi informatici, cfr. Müller, La cybercriminalité au sens étroit, Zurigo, 2017, pag. 107
3. P. es. il riscatto per ottenere la liberazione di Pavel Lerner, di EXMO Change, Kiev, pari a un milione di dollari, venne pagato in bitcoin (cfr. Financial Times 30.12.2017, pag. 1)
4. Basel Committee on Banking Supervision, Sound Practices: Implications of Fintech developments for banks and bank supervisors, August 2017, pag. 28.
5. Riguardo alle truffe informatiche e alla pirateria, cfr. Rapporto Melani 2013-II, pag. 27; Rapporto Melani 2014-I, N. 4.10; Simon Schären/Günther Dobrauz-Saldapenna, Neueste Entwicklungen in der Fintech-Regulierung, Expert-Focus 8/16 p. 542 ss; Rapporto MROS 2017 caso 3.2.5., pag. 50; Rapporto MROS, caso 3.2.14, pag. 35
6. Seraina GRÜNEWALD, Geldwäschereirisiken und -bekämpfung, währungs- und geldwäschereirechtliche Fragen bei virtuelle Währungen, in: ZIK, Band 61, pag. 102; Daniel STOLL, Le bitcoin et les aspects pénaux des monnaies virtuelles, Forum poenale 2/2015, pag. 99, 106; Nicolas Ramelet, Geldwäschereibekämpfung bei Barzahlungsgeschäften - Staatliche Sterbehilfe für das Bargeld?, RSDA 2016 p. 76 ss;

CONSULTARE INTERNET


Crypto, crime and control

di J Collins · 2022 — 3 However, with innovation and change comes **risk**, particularly for **enabling crime**, corruption, sanctions avoidance, money laundering, terrorist ...

<https://globalinitiative.net/cryp...> · Traduci questa pagina

Crypto, crime and control: Cryptocurrencies as an enabler of ...

16 giu 2022 — **Cryptocurrencies** as an enabler of organized crime ... capabilities to limit the **risks** and challenges posed by these technologies.

 [cognyte.com](https://www.cognyte.com)
<https://www.cognyte.com> · blog · Traduci questa pagina


5 Reasons Why Criminals & Terrorists Turn to Cryptocurrencies

2 nov 2021 — The rise of **cryptocurrency crime** is a major issue facing law enforcement agencies as the **blockchain** changes the nature of financial ...

 [royalholloway.ac.uk](https://pure.royalholloway.ac.uk)
<https://pure.royalholloway.ac.uk> · files · Accet... PDF

Criminal use of cryptocurrencies – a great new threat or is ...

di S Butler · Citato da 10 — amended into national law by January 2020 and amongst its aims is preventing **risk** from **cryptocurrencies** by extending to them Anti-Money Laundering (AML) and.

 baselgovernance.org
<https://baselgovernance.org> · default · files · 2... PDF

based money laundering and crypto-enabled crime


are necessary to protect citizens and the global economy from the risks of abuse of **cryptocurrencies** and other virtual assets. 2021 Recommendations of the ...
8 pagine

 [financierworldwide.com](https://www.financierworldwide.com)
<https://www.financierworldwide.com> · Traduci questa pagina

Q&A: Cryptocurrency and financial crime

How would you characterise this **risk**? Stepanyan: Although an understanding of the technological and economic implications of **cryptocurrencies** has come a long ...

REATI RIGUARDANTI DOCUMENTI FALSI



N.B.: secondo l'art. 110 cpv.4 CP "La registrazione su supporto di dati o di immagini è equiparata alla forma scritta"

COMPORAMENTI PUNIBILI PER AMMINISTRAZIONE INFEDELE (art. 158 CPS)¹

BASE LEGALE DI OBBLIGHI LA CUI VIOLAZIONE È PUNIBILE PER AMMINISTRAZIONE INFEDELE

1. una norma di legge	p.es. il CC oppure il CO; la legge contro la concorrenza sleale; le norme sul segreto professionale	obblighi fra parenti e del tutore, o curatore e obblighi dei membri di organi di società commerciali, fiduciari, gestori patrimoniali
2. una norma di un'ordinanza	p.es. le Ordinanze del CF oppure della FINMA	
3. un contratto di mandato	p.es. clausola con l'obbligo di riversare le retrocessioni al mandante	obbligo di esecuzione
4. un contratto di lavoro	concorrenza clausola per il divieto	diligente e leale
5. un mandato di gestione patrimoniale	p.es. norma sul profilo di investimento	<i>best effort</i>
6. principi generali	p.es. il divieto di abusare del conflitto di interessi (art. 11 LBVM previgente, art. 18 LSerFi)	il divieto del <i>churning</i> (cfr. STF 6B_967/2013, cons. 3.2./3.3.) e dell' <i>insider trading</i> (artt. 142 e 154 LInFi)
7. norme professionali	p.es. i regolamenti e direttive dell'ASB; OAD FCT; ASG e altri organismi professionali	obbligo della ripartizione del rischio negli investimenti e obblighi legali (p.es. art. 107 segg. LInFi)
8. gli statuti o regolamenti interni di una società commerciale, fondazione, trust, banca, associazione, ecc.		

¹ **Art. 158** Reati contro il patrimonio. / Amministrazione infedele

1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.

Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3. L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.

PROVENTO DI CORRUZIONE DEPOSITATO IN SVIZZERA casistica¹ dalla Lex Marcos, ai PEP, alla Lex Duvalier

ANNI 2000	ITALIA Enelpower IMI / SIR Finmeccanica Filobus di Roma Fondo Edifici di Culto /FEC	ARGENTINA Menem ANGOLA NIGERIA RUSSIA Panalpina	KAZAKISTAN /Nasarbajew Chrapunow	GERMANIA Siemens ² FRANCIA TUNISIA LETONIA MALAYSIA Alstom	BRASILE - Maluf / - funz. fiscali	USA / GB/ARABIA SAUDITA British Aerospace (BAE) ³ SVEZIA/ UZBEKISTAN Caso Telia Sonera	IRAK ⁴ Oil for Food CILE Pinochet SPAGNA Barcenas Rajoy	REPUBBLICA CECA caso MUS ⁵ UCRAINA Liste Yanukovich ¹⁰	TAIWAN ex Pres. Chen GUATEMALA Portillo Uzbekistan ¹¹	SIRIA: Assad TUNISIA: Ben Ali / EGITTO: Mubarak/ COSTA D'AVORIO: Laurent Gbagbo / LIBIA: Gheddafi BRASILE: Petrobras USA: FIFA
ANNI NOVANTA	ITALIA Mani pulite (1047 condanne) SPAGNA Matesa CANADA/GERMANIA/ ARABIA SAUDITA carrì armati Leopard	PERÙ Fujimori - Montesino TAIWAN affaire des frégates RUSSIA Nikiet	MALI Moussa Traoré	GABON / FRANCIA Elf Aquitaine	INDIA / SVEZIA Bofors	ZAIRE Mobutu	RUSSIA Borodin GERMANIA "Parteispenden"			
ANNI OTTANTA	FILIPPINE Marcos ⁸	HAITI Duvalier ⁹	USA/NICARAGUA Irangate ("CONTRA")							
ANNI SETTANTA	TORINO Scandalo petroli	VIETNAM Cao - Ky	ETIOPIA Famiglia Haile Selassié							

Cfr. il Rapporto della FINMA datato 11.03.2011 intitolato: *Gli obblighi di diligenza in relazione alle "persone esposte politicamente"* (PEP): <http://www.finma.ch/it/aktuell/pagine/aktuell-bericht-peg-20110311.aspx>


LEGENDA

1. Per altri casi cfr. BERNASCONI Paolo, La place financière suisse et la fuite de capitaux, in L'Annuaire Suisse-Tiers Monde 2000, Institut Universitaire d'Etudes du Développement (IUED), Genève 2000, p. 53 ss. e BERNASCONI Paolo, Flux internationaux de capitaux d'origine illicite: la Suisse face aux nouvelles stratégies, in L'Annuaire Suisse-Tiers Monde 1990, Genève 1990; Reinle Michael, Die Meldepflicht im Geldwäschereigesetz, St. Gallen, 2007, p. 42, 102, 108, 156, 192, 461 ss.
2. Cfr. Comunicato stampa MPC datato 12.11.2013.
3. Il governo inglese bloccò l'inchiesta penale e annunciò il 1.02.2011 anche il blocco di una nuova legge contro la corruzione (Financial Times, Bribery Law will benefit business 2.02.2011)
4. Al 23.11.2007 il solo Ministero Pubblico federale aveva avviato già 36 procedimenti in questa vicenda
(cfr. <http://www.ba.admin.ch/ba/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/2007/2007-11-230.html>)
5. Sequestro di CHF 660 milioni provento di truffa in danno della MUS, una delle principali aziende energetiche confermato con sentenza di condanna di numerosi dirigenti per truffa e riciclaggio del 10.10.2013 del Tribunale penale federale.
6. Cfr. Rapporto della Commissione federale delle banche del novembre 1998; DTF 1A.215/2004 del 7.02.2005 in 131 II 169.
7. *Consegnato al Messico il patrimonio di Salinas. L'Ufficio dei giudici istruttori federali chiude una procedura durata dodici anni*, Comunicato UFG, 18.06.2008
(<http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=19393>)
8. Il 24.03.1986 il Consiglio federale, con una storica decisione (adottata la sera prima, in fretta e furia, durante il ricevimento per il Presidente finlandese Koivisto, cfr. Newsletter Compliance N. 22 / marzo 2010, articolo N. 3) ordinò alle banche il blocco degli averi patrimoniali di Ferdinand Marcos, della moglie Imelda e delle persone vicine, alla vigilia del trasferimento dei fondi dal Credit Suisse di Zurigo e di Ginevra al Liechtenstein. Pochi giorni dopo seguirà una Circolare dell'allora Commissione federale delle banche, più strutturata anche formalmente, indirizzata a tutte le banche: era il battesimo della prevenzione anticorruzione mediante la collaborazione delle banche, che sarà poi codificata nelle Ordinanze antiriciclaggio della FINMA (allora ancora CFB).
9. Era toccato ancora una volta al Governo intervenire con una decisione d'urgenza, in virtù dei pieni poteri costituzionali, il 24.02.2010, per bloccare i fondi della famiglia dell'ex-dittatore di Haiti, Duvalier, poiché per il Tribunale federale (DTF 1C.374/2009 del 12.01.2010) non sussisteva più la base legale per mantenerne il sequestro decretato anni prima in esecuzione di rogatoria risalente addirittura al 12.06.1986. Vi si è provveduto mediante la "Lex Duvalier che ne permise il blocco e la restituzione al Governo di Haiti - cfr. STAF C_1371/2010 del 23.09.2013, nonché C_2528/2011 del 24.09.2013 - (Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI) in vigore dal 1.02.2011, che sarà integrata e completata mediante la LBRV (cfr. avamprogetto del 22 maggio 2013 / (LRAI) / RS 196.1).
10. Cfr. le due liste diffuse dalla FINMA nel febbraio e marzo 2014.
11. Procedimento penale MPC contro Gulnara Karimova, figlia maggiore di Islam Karimov, Presidente dell'Uzbekistan (cfr. comunicato-stampa 12.03.2014)


Balz Bruppacher

DIE SCHATZKAMMER DER DIKTATOREN

Der Umgang der
Schweiz mit
Potentatengeldern



FONDO SOVRANO 1MDB procedimenti penali antiriciclaggio e prudenziali e rogatorie internazionali



Legenda:

- CAD: Commercial Affairs Department, Police Force
- DoJ: Dipartimento di Giustizia USA (Department of Justice)
- FINMA: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
- FIU: Financial Intelligence Unit (Anti-Money Laundering Authority)
- MAS: Monetary Authority of Singapore
- MPC: Ministero Pubblico della Confederazione
- MROS: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Money Laundering Reporting Office Switzerland)
- UAE: United Arab Emirates
- 1MDB: Malaysian Development Berhad

NOTE ESPLICATIVE: sulla pagina seguente

NOTE ESPLICATIVE:

(1) Procedura FINMA contro JP Morgan per violazioni antiriciclaggio (cfr. comunicato-stampa del 21.12.2017).
In merito alla qualifica di manager di Fondi sovrani, v. le decisioni SK.2015/17 del 1.4.2016 e SK.2016/17 del 12.7.2016 del Tribunale Penale federale, che statuiscono che i manager della società russa Gazprom non sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 322septies CPS, per cui il procedimento penale contro due manager del gruppo ABB/Alstom/Siemens per corruzione e riciclaggio di denaro fu abbandonato.

(2) Procedimento MPC contro BSI (art. 102 CP), contro due dipendenti di Petrosaudi International Ltd., Ginevra per violazioni antiriciclaggio e contro un suo ex-dipendente per spionaggio economico (art. 273 CP).


(3) Cfr. i comunicati stampa della FINMA riguardanti le violazioni in materia di riciclaggio nei confronti di BSI, Falcon Private Bank SA, Coutts & Co. SA, J.P. Morgan (Suisse) SA, Rothschild Bank AG, Rothschild Trust (Suisse SA).

Nota Bene: mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale datato 23.6.2016 BSI ha impugnato la decisione della FINMA datata 24.5.2016 di confisca dell'utile indebito di 95 milioni di CHF, che venne poi ridotto a 70 milioni CHF come al Comunicato stampa della FINMA datato 22.10.2020.

(4) Il Ministero della giustizia statunitense nel 2016 ha sequestrato, nell'ambito del procedimento penale contro il cittadino malese Low Taek Jho, averi patrimoniali per 1,7 miliardi di dollari che costituirebbero provento dei reati commessi in danno del Fondo sovrano della Malesia. Indagini sono state avviate riguardo a J.P. Morgan, Deutsche Bank e Goldman Sachs.

(5) Il 18 maggio 2018 le autorità penali della Malesia hanno effettuato perquisizioni e sequestri di documenti e di averi patrimoniali presso abitazioni ed uffici di Najib Razak, Presidente della Malesia sino a pochi giorni prima, quando venne sostituito dal nuovo Presidente eletto Mahathir Mohamad. Il processo si è aperto in data 27.08.2019. Inoltre, sono state avviate indagini su Goldman Sachs e 17 suoi funzionari secondo notizie del 9.8.2019.

CORRUZIONE FIFA procedimenti penali, antiriciclaggio e prudenziali e rogatorie internazionali




Legenda:

FINMA: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
MPC: Ministero Pubblico della Confederazione
MROS: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

1. Cfr. il comunicato stampa della FINMA datato 17.09.2018 intitolato "*La FINMA rileva lacune nella lotta contro il riciclaggio di denaro presso Credit Suisse SA*"
2. Con sentenza del Tribunale penale federale del 08.07.2022 vennero assolti Joseph Blatter e Michel Platini

CORRUZIONE PETROBRAS / ODEBRECHT procedimenti penali, antiriciclaggio e prudenziali e rogatorie internazionali




Legenda:

- DoJ: Dipartimento di Giustizia USA (Department of Justice)
FINMA: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FIU: Financial Intelligence Unit
MPC: Ministero Pubblico della Confederazione
MROS: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

1. Cfr. comunicato stampa della FINMA del 1.2.2018 riguardante la Banca Privata PKB di Lugano concluso fra l'altro con la decisione di confisca di 1,8 milioni di CHF nonché il comunicato stampa della FINMA datato 17.09.2018 intitolato "La FINMA rileva lacune nella lotta contro il riciclaggio di denaro presso Credit Suisse SA"
2. Contro PKB e due suoi dipendenti MPC ha avviato un procedimento per riciclaggio

**CORRUZIONE PDVSA
(Agenzia petrolifera del Venezuela)
Procedimenti penali, antiriciclaggio e prudenziali
e rogatorie internazionali**



FINMA: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
MPC: Ministero Pubblico della Confederazione
MROS: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro


Legenda sulla pagina seguente

Legenda:

1. Il 26 luglio 2018 venne arrestato Mattias Krull, fino al mese precedente *Wealth Manager* della società Julius Baer Group Ltd. (cfr. anche il comunicato-stampa della FINMA datato 17.09.2018 intitolato "La FINMA rileva lacune nella lotta contro il riciclaggio di denaro presso Credit Suisse SA").
2. Nell'ottobre 2016 l'MPC trasferisce 51 milioni di dollari alle autorità giudiziarie degli USA, mentre rimangono sequestrati in Svizzera 67 milioni di franchi. Nel corso del 2016 vennero sequestrati 118 milioni su conti bancari di un uomo d'affari venezuelano che aveva ammesso di avere corrotto dirigenti della PDVSA allo scopo di ottenere contratti per la fornitura di energia dell'ordine di ca. 1 miliardo di dollari (cfr. Bloomberg Business News datato 28.07.2018).
3. In ottobre 2017 Luis Carloz De Leon Perez, dirigente della compagnia statale venezuelana per l'elettricità, venne arrestato in Spagna e estradato negli USA; il 1. dicembre 2017 si dichiarò colpevole di corruzione davanti a un tribunale penale a Houston, ammettendo di avere violato le normative USA previste dal *Foreign Corrupt Practices Act* e riconoscendosi colpevole di *conspiracy of money laundering*. Si tratta della dodicesima persona accusata negli USA che ha riconosciuto la propria colpevolezza (comunicato Reuters 16.07.2018). Un atto d'accusa è stato emanato dalle autorità giudiziarie USA contro un gestore patrimoniale svizzero per corruzione di un funzionario venezuelano.
4. A favore di conti presso il Banco Espirito Santo del Portogallo, PDVSA ricevette fino al 2014 pagamenti importanti. Inoltre PDVSA comperò ca. 365 milioni di *bonds* emessi da parte della Compagnia Holding della famiglia di Ricardo Salvado, presidente del Banco Espirito Santo, liquidato nel 2014 (comunicato Reuters 25.06.2017).
5. Cfr. comunicato-stampa della FINMA datato 21.02.2018 riguardante indagini nei confronti di numerose banche relativamente all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio in relazione ai casi di corruzione all'interno della Compagnia petrolifera statale venezuelana (PDVSA), asseritamente per un miliardo di dollari complessivamente, nonché comunicato-stampa della FINMA datato 18.12.2021 "*Money Laundering: FINMA concluded final proceedings connected with Venezuela*".

Allegato:

notizia del 30.10.2018 riguardante la condanna a Miami per riciclaggio di un dipendente della Banca Julius Baer



Ex banchiere Julius Baer condannato a dieci anni

Matthias Krull ha ammesso davanti al tribunale di Miami di aver preso parte a uno schema di riciclaggio di denaro da 1,2 miliardi legato all'azienda energetica venezuelana PDVSA.


👤 Alessia Cecchetto 🕒 30 ottobre 2018 📁 Notizie Finanziarie

L'ex banchiere di Julius Baer, Matthias Krull, è stato condannato ieri a Miami a dieci anni di carcere per aver preso parte a un giro di riciclaggio di 1,2 miliardi di dollari legati all'azienda energetica statale venezuelana PDVSA. Il caso Krull ha scosso l'istituto svizzero su cui la Finma ha aperto un'inchiesta in cui starebbe verificando tutti i conti correnti.

Il 45enne ha ammesso la sua colpevolezza confermando di aver contribuito alla sottrazione di circa 600 milioni di dollari dalla PDVSA, a partire da 2014, con l'aiuto di un ex collaboratore dell'azienda, di professionisti del riciclaggio e di alcuni membri dell'élite venezuelana.

Oltre alla pena detentiva, la condanna prevede anche una multa di 650'000 dollari. Cittadino tedesco domiciliato a Panama, Krull ha lasciato Julius Baer alla fine dello scorso maggio.

Ad agosto la banca svizzera aveva indicato di aver avviato un'inchiesta interna relativamente al caso ed aveva assicurato di collaborare strettamente con le autorità competenti.



Cfr. - Cathrine Konopatsch, Strafrechtliche Irrungen um das Institut der Nachsteuer- und Folgerungen für die Steuergeldwäscherei, in ZStrR 139, 2021, 37 con numerose referenze bibliografiche

- Paolo BERNASCONI, Novità epocale in diritto penale svizzero: reati fiscali a monte del riciclaggio, in: Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, Padova (Ed. CEDAM), N. 3-4/2017, p. 353-382

Nota Bene: in caso di violazione di obblighi di comunicazione previsti dalla DAC6/UE, sono previste sanzioni da parte del Paese membro dell'UE coinvolto

Annesso: Art. 305bis CPS

Codice penale svizzero**311.0**

del 21 dicembre 1937 (Stato 1° luglio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
 visto l'articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale^{1,2}
 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 1918³,
decreta:

Art. 305^{bis} 344Riciclaggio di
denaro

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.³⁴⁵

1^{bis}. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990³⁴⁶ sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990³⁴⁷ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale.³⁴⁸


2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.³⁴⁹

Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

- a. agisce come membro di un'organizzazione criminale;
- b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
- c. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

RICADUTE LEGALI DI UN PROCEDIMENTO PENALE STRANIERO CONTRO UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO IN SVIZZERA



Annesso: Articolo NZZ dell'8.9.2016, pag. 25, *Heisse Bankkunden aus Schwellenländern*

Cfr. anche gli articoli seguenti:

- STRASSER Othmar, Mangelhafte Geldwäschereidispositive in der Vermögensverwaltung, in: Isler/Cerutti (ed.), Vermögensverwaltung VI, Europa Institut Zürich, Band 141, 2013, p. 41 ss.
- STRASSER Othmar, Betrugsbekämpfung bei Banken - eine Innensicht, in: Ackermann/Hilf (ed.), Alles Betrug? - Betrug, Betrüger und Betrogene in der Strafrechtspraxis, 7. Schweizerische Tagung zum Wirtschaftsstrafrecht, Europa Institut Zürich, Band 146, 2014, p. 127 ss.

1. Gli Organismi di vigilanza privati sono previsti dall'art. 43a LFINMA

Schweizer Finanzplatz

Heisse Bankkunden aus Schwellenländern

von Daniel Imwinkelried / 8.9.2016, 07:00 Uhr

Schweizer Banken suchen ihr Heil in Asien und Lateinamerika. Doch dort könnten sie die gleichen Steuerprobleme wie in Europa einholen. Risiken gehen vom automatischen Informationsaustausch aus.

Wie beschwerlich Geschäfte in den Schwellenländern sind, haben sich die Schweizer Banken bis vor kurzem wohl kaum vorstellen können. Viele Staaten Asiens und Lateinamerikas sind für sie zwar weiterhin Hoffnungsmärkte, die scharfe Regulierung schränkt den Spielraum aber auch dort zunehmend ein. Die grösste Ungewissheit geht derzeit vom automatischen Informationsaustausch (AIA) aus. Im Herbst 2018 wird die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) gewissen Ländern zum ersten Mal Informationen liefern zu Bankkunden, die hierzulande ein Konto oder ein Depot besitzen.

Kunden machen reinen Tisch

Auf den ersten Blick haben Anleger aus Schwellenländern damit nichts zu tun: Bisher hat die Schweiz nämlich erst mit 38 Industriestaaten ein Abkommen zum AIA geschlossen; darunter sind die Mitgliedsländer der EU, aber auch Australien, Japan, Kanada oder Südkorea. Unter Steuerberatern und Bankiers ist aber mittlerweile die Meinung weit verbreitet, dass bedeutende Schwellenländer auf die Schweiz früher oder später Druck ausüben werden, mit ihnen ebenfalls eine Übereinkunft zu treffen.

Einige Schwellenländer haben im Vorfeld des AIA Selbstanzeigeprogramme für ihre Einwohner lanciert. In Brasilien, Argentinien, Israel, Südafrika, Russland und Indonesien haben Sparer derzeit die Möglichkeit, ihr Schwarzgeld zu deklarieren, ohne dass sie im grossen Stil kriminalisiert werden.

Die Grossbanken UBS und Credit Suisse sowie bedeutende Genfer Institute scheinen sich darauf eingestellt zu haben. Vertreter dieser Unternehmen sagen, man führe die Kunden durch die Programme und unterstütze sie bei der Selbstanzeige. Wer sich sträube, werde dazu aufgefordert, sich einen anderen Finanzanbieter zu suchen. Gleichzeitig vertreten Bankiers und Steuerberater allerdings auch die Ansicht, dass sich längst nicht alle Institute der Sprengkraft des AIA bewusst seien. Sie übernahmen von anderen Banken

Schwellenlandkunden, ohne eine Strategie zu haben, wie sie mit dem sich abzeichnenden Steuerproblem umgehen würden.

Die Vorbereitungen auf den AIA bedeuten für die Finanzinstitute einen riesigen Aufwand. Die Berater und Compliance-Verantwortliche müssen geschult werden; ferner gilt es, die Angaben zu den Kunden hieb- und stichfest zu eruieren (vgl. Box). Jürg Birri, Partner bei der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, warnt die Finanzinstitute davor, das Problem vor sich herzuschieben. Unter dem Regime des AIA müssten bis 2018 alle Kunden mit Wohnsitz in einem AIA-Partnerstaat der Schweiz «steuerehrlich» sein, da sie sonst hohe Bussen riskierten. Obwohl die Schweiz noch mit keinem Schwellenland ein AIA-Abkommen vereinbart hat, sollten sich auch Bankkunden aus solchen Staaten vorsehen. «Wer wartet, läuft jederzeit Gefahr, in eine Gruppenanfrage unter dem OECD-Amtshilfeübereinkommen, einem Doppelbesteuerungsabkommen oder einem Steuerinformationsabkommen zu geraten», sagt der Experte. Die Schweiz hat auch mit Schwellenländern wie Argentinien, Brasilien oder Russland solche Übereinkünfte geschlossen. Höchst ungewiss sei, so sagt Birri, ob ein Staat einem Steuerpflichtigen die freiwillige Offenlegung noch zubillige, wenn dieser Kenntnis von der Erfassung durch eine Gruppenanfrage habe.

Eine zentrale Frage ist gleichwohl, wie die ausländischen Bankkunden auf die Programme reagieren. Grossbankenvertreter sagen zwar, diese würden rege genutzt. Gleichzeitig dürfte viele Investoren jedoch die Angst plagen, dass die Daten in der Heimat in die falschen Hände geraten und etwa für Erpressungen missbraucht werden. Als der Bundesrat im Jahr 2014 die Mandatsentwürfe für Verhandlungen mit der EU genehmigte, betonte er wohl, dass der Datenschutz für ihn wichtig sei. Selbstverständlich kann er jedoch nicht kontrollieren, was mit den überaus detaillierten Angaben in den einzelnen Ländern geschieht.

Ohnehin geht es beim AIA um globale Politik, auf die der Bundesrat nur beschränkt Einfluss hat. So verkündete er 2014 beispielsweise ebenfalls, dass man in einer ersten Phase nur mit denjenigen Ländern ein AIA-Abkommen in Betracht ziehe, die ihren Steuerpflichtigen «eine genügende Regulierungsmöglichkeit» offerierten. Griechenland etwa hat allerdings bisher kein Selbstanzeigeprogramm zustande gebracht, als Mitglied der EU wird das Land trotzdem in zwei Jahren von der EstV Kundendaten erhalten.

Russische Sparer zögerten

Als Fehlschlag gilt mittlerweile das Selbstanzeigeprogramm von Russland. Angeblich bewegte es nur sehr wenige Sparer dazu, ihre


Vermögensverhältnisse in der Heimat offenzulegen. Wahrscheinlich fehlt vielen Russen schlicht das Vertrauen in den Staat und die Beamten. Das Land, das bis vor kurzem bei Finanzunternehmen als überaus vielversprechender Markt galt, ist deshalb für Banken zu einem heissen Pflaster geworden. Auf russische Anleger spezialisierte Berater seien nicht mehr so gefragt wie noch vor zwei Jahren, sagt ein spezialisierter Headhunter. Die Finanzinstitute sind also angesichts des ungewissen regulatorischen Umfeldes vorsichtig geworden.

Gleichzeitig fügen komplizierte Selbstanzeigeprogramme den Schwellenländern möglicherweise mittelfristig grossen Schaden zu, was erst recht für Staaten mit wenig vertrauenerweckenden Rechtsverhältnissen gilt. Wohlhabende Bürger könnten sich nämlich entschliessen, ihre Heimatländer zu verlassen, um dem AIA zu entgehen.

Eine Datenflut

imr. · Ziel des automatischen Informationsaustausches (AIA) ist es, die internationale Steuerhinterziehung zu unterbinden. Bisher haben rund hundert Staaten bekanntgegeben, dass sie am AIA teilnehmen werden. Darunter befinden sich alle bedeutenden Finanzplätze, wobei die USA allerdings eine Sonderbehandlung geniessen. Für die Identifikation der Kunden und die Datensammlung sind die Banken zuständig. Sie liefern die Angaben an die einheimische Steuerbehörde. Diese leitet die Daten an die ausländischen Steuerverwaltungen weiter. Geliefert werden unter anderem der Name des Kontoinhabers, die Adresse, das Steuerdomizil, das Guthaben per Ende Jahr und der erzielte Bruttobetrag aus Zinsen oder Dividenden.

LE TIPOLOGIE DI RISCHIO IN RAPPORTO AI REATI FISCALI E REATI CONNESSI



(Spiegazioni sulla pagina seguente)


Note esplicative per la Tabella n. 639

OAD: Organismo di Autodisciplina antiriciclaggio

OV: Organismo privato di vigilanza previsto dalla Legge federale sugli istituti finanziari

1. Può essere avviato un procedimento penale contro il consulente nella misura in cui il suo comportamento possa essere qualificato come concorso oppure complicità a favore del reato commesso da parte del suo mandante contribuente.
2. Qualora il consulente svolga la sua attività all'interno di un'impresa, situata in territorio svizzero, può essere avviato un procedimento penale contro l'impresa, oltre che contro il consulente, nella misura in cui vengano ipotizzati difetti organizzativi all'interno dell'impresa che avessero facilitato il reato di riciclaggio in relazione ad infrazioni fiscali aggravate (art. 305bis cpv. 1bis CP).
3. Un procedimento disciplinare contro il consulente è ipotizzabile nella misura in cui quest'ultimo, personalmente oppure tramite l'impresa dalla quale dipende, sia sottoposto alla vigilanza di un'autorità federale o cantonale oppure a quella di un organismo privato di vigilanza, in particolare un organismo di autodisciplina antiriciclaggio (OAD) oppure un organismo di vigilanza (OV) istituito dalla legge federale sugli istituti finanziari in vigore dal 2020.
4. Qualora il contribuente, quale mandante del consulente, sia sottoposto non soltanto alla sovranità fiscale svizzera ma anche alla sovranità fiscale di un altro paese, in caso di concorso o complicità a favore di reati commessi dal contribuente, anche il consulente può essere oggetto di un procedimento penale straniero, nell'ambito del quale potranno essere inviate rogatorie alle autorità penali o alle autorità fiscali svizzere.
5. In caso di erronea consulenza, che abbia comportato conseguenze pregiudizievoli sul piano patrimoniale o processuale in danno del contribuente e mandante, quest'ultimo può chiedere un risarcimento dei danni, ovviamente nella misura in cui sia stato in buona fede.
6. Un danno reputazionale può esplicarsi in molti modi, specialmente se un procedimento penale, amministrativo, tributario o disciplinare dovesse diventare di dominio pubblico o perlomeno venire a conoscenza di potenziali clienti, dei datori di lavoro del consulente, rispettivamente di banche; infatti, queste ultime possono decidere di interrompere una relazione d'affari con il consulente rispettivamente con società di cui sia amministratore o avente diritto di firma, rispettivamente rifiutare l'apertura di relazioni bancarie di questa natura.
7. Diverse norme che disciplinano la fiscalità diretta e la fiscalità indiretta, nonché diverse norme sulle assicurazioni sociali prevedono la responsabilità solidale da parte del consulente riguardo ai debiti fiscali del suo mandante.

REATI PENALI DI RILEVANZA FISCALE



PUNIBILITÀ PER OMESSA COMUNICAZIONE AL MROS

ART. 9 LRD

Art. 9 Obbligo di comunicazione

1

L'intermediario finanziario che:

a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari:

1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP37,
2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP,
3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, o
4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

b. interrompe le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;

c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d

sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla CFCG o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

1bis

Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

- a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP;
- b. proviene da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP; o
- c. sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

1ter

Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1 e 1bis deve figurare il nome dell'intermediario finanziario o del commerciante. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l'Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

2

Non soggiacciono all'obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al segreto professionale conformemente all'articolo 321 CP.

ART. 37 LRD

Art. 37

145 Violazione dell'obbligo di comunicazione

1

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 9.

2

Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 150 000 franchi.

3 ...146

145 Nuovo testo giusta il n. 17 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

146 Abrogato dal n. 12 dell'all. alla L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).

Cfr. - Nicolas C. Herren, L'obligation de communiquer: les "soupçons fondés" de l'art. 9 LBA, in La Semaine Judiciaire, 2019 II p. 107

- Pascal Delprete, La punibilità per omessa o ritardata comunicazione al MROS, Rivista ticinese di diritto, II-2019, pag. 353 segg.

PUNIBILITA'
PER OMISSIONE DI COMUNICAZIONE AL MROS
Principi giurisprudenziali

1. L'obbligo di comunicazione sussiste solamente in presenza dei valori patrimoniali implicati nella relazione d'affari che è oggetto della comunicazione (Werner De Capitani, in: Kommentar Geldwäscherei Vol. II, 2002, Zürich, Nr. 46 ad art. 9 GwG)
2. Secondo la sentenza del Tribunale penale federale del 25.03.2019 (SK.2018.32), lo scopo dell'obbligo di comunicazione al MROS previsto dall'art. 9 LRD, di cui viene punita l'omissione in base all'art. 37 LRD, è quello del perseguimento penale del riciclaggio. Ne risulta che l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 9 LRD dura nel tempo finché i valori patrimoniali in questione possono essere scoperti e confiscati (cfr. sentenza del Tribunale Federale 144 IV 391 consid. 3.1.).
3. Secondo l'art. 37 LRD, è punibile sia l'omissione della comunicazione, come pure anche il ritardo nella comunicazione (cfr. SK.2018.32 del 25.03.2019 consid. 4.6.). La comunicazione viene considerata tardiva quando non interviene immediatamente dopo l'insorgenza presso l'intermediario finanziario del sospetto fondato riguardante la possibile origine criminale degli averi patrimoniali (SK.2018.47 del 26.04.2019, consid. 5.6.1.).
4. Non è necessaria una comunicazione supplementare di sospetto al MROS se le informazioni in questione sono già in possesso del Ministero Pubblico o se sono già state richieste da parte del Ministero Pubblico (SK.2018.32 del 25.03.2019 consid. 4.5.). In questo modo si evitano doppioni inutili.
5. La sola apertura di un procedimento giudiziario penale non mette fine all'obbligo di comunicare. *"Questo obbligo sussiste infatti fintanto che le autorità penali non abbiano preso conoscenza della destinazione dei valori che possono essere collegati al riciclaggio, ossia fintanto che questi valori possono ancora sfuggire al sequestro e alla confisca. Ne risulta quindi che l'obbligo di comunicazione prende fine solamente a partire dal momento in cui le autorità penali sono in possesso delle informazioni descritte all'art. 3 dell'Ordinanza riguardante l'Ufficio di comunicazione"* (SK.2018.47 datata 26.04.2019 consid. 5.8.1.).
6. *"Il est établi que, selon la réglementation interne de la banque B., en cas de soupçons, le Compliance Officer doit remplir un Compliance Check et le soumettre à son supérieur hiérarchique pour évaluation. En cas d'approbation, le Compliance Check est adressé au Service Global Financial Intelligence Unit (ci-après: FIU), à X., qui approuve ou non, in fine, une communication au MROS (TPF 3.721.070). La compétence pour procéder à la communication de soupçons au MROS relève donc du Service Compliance, qui doit en référer au*

FIU, lequel décide si une telle communication doit ou non avoir lieu.
(SK.2018.32 del 25.03.2019 consid. 4.7.3.).

7. Qualora all'interno della banca esistano sia il Servizio *Compliance*, sia l'Ufficio giuridico, compete a quest'ultimo rispondere alle richieste di informazioni e documenti presentate alla banca da parte dell'autorità giudiziaria civile oppure penale. Ciò presuppone che i due servizi siano costituiti come due unità indipendenti l'una dall'altra (SK.2018.32 del 25.03.2019 consid. 4.7.4.).
8. In base all'art. 52 LFINMA, l'azione per il perseguimento delle contravvenzioni alla LFINMA come pure alle leggi sui mercati finanziari, compresa la LRD, si prescrive in 7 anni (SK. 2018.47 del 26.04.2019 consid. 4.1.).
Il periodo di prescrizione di 7 anni comincia a decorrere dal momento in cui è cessata la situazione contraria al diritto. La sentenza del Tribunale penale di prima istanza ha per effetto di interrompere il decorso della prescrizione dell'azione penale (art. 97 cpv.3 CPS, DTF 142 IV 276 consid. 5.2.).
9. Se l'intermediario finanziario ha un semplice dubbio sul fatto che, per esempio, i valori patrimoniali provengano da un atto criminale, è obbligato a mandare una comunicazione al MROS (STF 4A_313/2008 del 27.11.2008 consid. 4.2.2.3.).
10. Esempi di circostanze alla base di un sospetto fondato:
 - a) l'urgenza di una transazione finanziaria
 - b) l'impossibilità di contattare il cliente
 - c) il rifiuto da parte del Cliente di fornire le informazioni necessarie per la chiarificazione del profilo economico della transazione o della relazione d'affari
 - d) la segnalazione dei media dell'apertura di un procedimento penale riguardante un crimine contro il cliente oppure contro l'avente diritto economico dei valori patrimoniali indicati nella relazione d'affari
 - e) segni concreti oppure indizi che fanno temere un'origine criminale dei valori patrimoniali (cfr. SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 5.5.1.).
11. Giurisprudenza federale recente:

Violazione dell'obbligo di comunicazione (art. 37 LRD):

- CA.2019.7 del 28.05.2020
- SK.2019.55 del 28.07.2020
- STF 6B_1332/2018 del 28.11.2019
- STF 6B_786/2020 dell'11.01.2021

- Cfr. - Nicolas C. Herren, L'obligation de communiquer: les "soupçons fondés" de l'art. 9 LBA, in *La Semaine Judiciaire*, 2019 II p. 107
- Pascal Delprete, La punibilità per omessa o ritardata comunicazione al MROS, *Rivista ticinese di diritto*, II-2019, pag. 353 segg.

CSNV: Corso OAD FTC 2023

Lfid per attività finanziarie?

L'abusivismo della professione fiduciaria

La normativa per cambisti

Relatore

Avv. Marco Bertoli, Presidente dell'Autorità di vigilanza



Coesistenza Lfid cantonale con le norme federali? E' possibile?

Come noto dal 1.1.2020 le attività finanziarie sono di esclusiva competenza federale FINMA.

MA alcuni operatori finanziari (110 nel 2019) erano e sono attivi con plurime autorizzazioni anche in ambiti di natura commerciale e immobiliare che rientrano negli scopi della Lfid

Inoltre sono tuttora vigenti
l'art. 3 lett i) Lfid per i fiduciari commercialisti
l'art. 14 Lfid

che assoggettano **l'amministrazione di patrimoni,**
esclusa la gestione.



Amministratore di patrimoni o gestore?

Il messaggio governativo 7753 del 13.11.2019 ha specificato che

Il **fiduciario commercialista** può amministrare patrimoni, ma la sua attività deve limitarsi agli aspetti amministrativi e contabili, mentre la gestione vera e propria deve essere demandata a specialisti e che

l'amministratore di patrimoni si limita all'amministrazione degli averi del cliente (controllo spese, controllo e pagamento fatture delle spese del cliente, controllo bilancio, ecc.) e pur avendo procura sui conti del cliente **non diventa** per questo soggetto alle nuove leggi federali mentre

Il **gestore patrimoniale** è colui che dispone di un contratto di mandato per comperare o vendere per conto dei propri clienti strumenti finanziari. Per *gestione* si deve intendere l'impostazione dell'investimento di un patrimonio e non solo la sua registrazione e tenuta contabile o fiscale



Coesistenza Lfid cantonale con le norme federali: esiste!

Doveri particolari nell'attività di amministrazione di patrimoni

- **Art. 14**
- Chi amministra patrimoni è tenuto ai seguenti doveri:
 - a) dovere di informazione e rendiconto: in particolare deve informare il cliente sullo stato degli averi e dei beni amministrati;
 - b) dovere di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione possibile degli ordini del cliente;
 - c) dovere di lealtà: in particolare deve evitare che il suo cliente venga lesa da conflitti di interesse;

E poi vi sono gli operatori non autorizzati.

Merita quindi breve **presentazione della LFid** e come viene condotta la lotta **all'abusivismo**



Breve *excursus* la genesi della Lfid e l'AV

Protezione clientela

Condizioni personali

Autorità di vigilanza

Compiti amministrativi

Compiti repressivi penali

Lotta all'abusivismo



Abusivismo della professione di fiduciario

- La LFid contrasta l'abuso della professione, perseguendo obiettivi di polizia economica, volti a tutele di interesse pubblico.
- **Autorizzazione = permesso di polizia.**
- Pertanto, **chi, senza essere iscritto nell'albo delle professioni fiduciarie, esercita l'attività di fiduciario è sanzionato ai sensi dell'art. 23 LFid.**
- **Punibile** è quindi l'esercizio di attività fiduciarie, ovvero lo **svolgimento effettivo** di attività professionale, per conto di terzi, senza autorizzazione.
- AV ha compiti penali (quale autorità penale delle contravvenzioni, art. 12 lett. c CPP): ed è incaricata di dirigere le indagini preliminari, svolgere l'istruzione e sostenere l'accusa innanzi le autorità giudicanti.



Procedimento contravvenzionale (art. 23 LFid)

Avvio procedimento:

- d'ufficio
- su segnalazione
- la collaborazione e la segnalazione con e da fiduciari autorizzati è importante
- decisione penale nella forma del decreto d'accusa
- sanzione = multa
- importo: competenza AV → fino a 50'000.-- (art. 23 cpv. 1 LFid) per reato intenzionale; fr. 20'000.-- (art. 23 cpv. 2 LFid) se negligenza.



Procedimento contravvenzionale (art. 23 LFid)

Competenza MP → fino a 200'000.- (casi gravi e di recidiva), art. 23 cpv. 3 LFid.

- **nozione caso grave** = se il fiduciario abusivo agisce per mestiere e realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole.
- **nozione recidiva** = ripetuto caso di esercizio abusivo, ovvero l'autore è già stato condannato per questo reato, ma ha continuato a perpetrarlo successivamente (quindi nuova condanna per nuovi fatti).
- Caso grave e di recidiva → pubblicazione su **Foglio Ufficiale (FU)**



Procedimento contravvenzionale (art. 23 LFid)

CONSEGUENZE per l'autore del reato

- condanna per il titolo di esercizio abusivo della professione di fiduciario
- divieto attività professionale
- con, spesso, condanne pure per altri reati penali
- possibili conseguenze in altri ambiti: civile, fiscale, assicurazioni sociali.



Procedimento contravvenzionale (art. 23 LFid)

CONSEGUENZE per l'autore del reato

- Condanne per altri reati penali

Tipici in ambito **commerciale**: omissione contabilità, inosservanza delle norme legali sulla contabilità, cattiva gestione, truffa, amministrazione infedele, riciclaggio di denaro, ecc.

Tipici in ambito **immobiliare**: reati di appropriazione indebita, truffa, frode fiscale o conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (quando il prezzo di compravendita non è in realtà quello indicato/dichiarato); ecc.



PROCEDURA INTERDITTIVA (art. 25 LFid)

Divieto esercizio professione in assenza di iscrizione

- in caso di esercizio senza autorizzazione, inoltre, AV ordina tutte le misure atte a evitare abusi, segnatamente la cessazione dell'attività fiduciaria (art. 25 LFid).

Quindi l'autorità di vigilanza

- punisce chi agisce in modo illecito e
- inibisce l'agire illecito.



Statistica condanne penali

Anno	DA emessi	CRG senza opposizione	Conferma condanna in sede giudiziaria	In attesa di sentenza definitiva
2022	16	13	3	
2021	18	12	3	3
2020	18	17	1	
2019	9	9	0	
2018	6	4	2	
2017	17	13	4	
	83	68	12	3



Statistica condanne penali

- La condanna più alta intimata dall'AV per esercizio abusivo ammonta a fr. 25'000.--.(mediamente l'ordine di grandezza varia tra i fr. 10'000.— e fr. 15'000.--)
- Complessivamente le multe comminate dal 2017 fino ad oggi superano i fr. 500'000.—
- Confische MP definitive superiori a fr. 70'000.— (già incassate).
- Confische MP pendenti per ca. fr. 100'000.--



Attività ispettiva 2022

- Trattati 188 incarti (121 aperti e 67 chiusi)
- 4 revoche
- 64 autorizzazioni concesse (2 cambisti)
- 35 preavvisi negativi (solo 2 con formale decisione di diniego)



Cambisti

- L'assoggettamento era già previsto nella prevLFID art. 5 cpv. 1 lett e) e cpv. 2
- Vuoto legislativo federale che non fa cenno all'attività legata alle operazioni di cambio eseguite a titolo principale come pure alle attività di brokerage e di cambio accessorie.
- Nel messaggio il Governo ha ritenuto che alla luce del silenzio nella nuova legislazione federale e della lacuna constatata nel contesto della Legge federale alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD, FF 1996 III 998 ad 12), pur ritenendo lo scopo differente di tale legge per rapporto alla LFid, queste attività dovevano continuare ad essere oggetto di autorizzazione a livello cantonale



Cambisti

- **Art.1bis Lfid in vigore dall'1.1.2022**

L'autorità di vigilanza può rilasciare autorizzazioni limitate, segnatamente per l'attività di cambio; essa ne disciplina i dettagli nel regolamento.

Regolamento in fase di definizione segnatamente circa le soglie d'assoggetamento

(X % profitto su attività complessiva – ad es.distributore benzina – /profitto assoluto/ singole/congiunte operazioni superiori 5'000.-(cfr Circolare 2011/1 FINMA)



CSNV: Corso OAD FTC 2023

Strumenti e misure di prudenza per la
gestione del rischio per fiduciari e
cambisti

- **La LFid come strumento di prevenzione**
- **Abusivismo e contromisure (AV e MP)**
- **Rischi per i cambisti**

La LFid come strumento di prevenzione

Art. 1 cpv. 1 Lfid: Le attività di fiduciario commercialista e fiduciario immobiliare svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione.

Si applica la LFid quando una fiduciaria ha sede in un altro Cantone? E quando la persona ha sede in un altro Cantone?

Art. 3 È considerato fiduciario commercialista chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- **a) tenuta delle registrazioni, della contabilità e dei libri contabili;**
- **b) consulenza fiscale, segnatamente la preparazione e la compilazione di dichiarazioni d'imposta per conto di persone fisiche e giuridiche;**
- c) consulenza nell'ambito della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, risanamento di situazioni debitorie e cessione crediti in via fiduciaria;
- d) amministrazione di immobili e società immobiliari;
- **e) costituzione, amministrazione, gestione e liquidazione di società a titolo fiduciario;**
- **f) intestazione e detenzione di partecipazioni o di altri averi a titolo fiduciario;**
- **g) consulenza aziendale;**
- h) gestione e amministrazione di navi e di società marittime;
- i) amministrazione di patrimoni, esclusa la gestione.

La Lfid come strumento di prevenzione

Fiduciario immobiliare

Art. 4 È considerato fiduciario immobiliare chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- **a) mediazione nella compravendita e permuta di fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero;**
- **b) intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari;**
- c) locazione di stabili e appartamenti;
- d) amministrazione di immobili e di società immobiliari;
- e) consulenza e conduzione di promozioni immobiliari.

La Lfid come strumento di prevenzione

- Cosa succede quando un fiduciario autorizzato, senza commettere dei reati penali, infrange le norme della Lfid o le regole deontologiche?
- Cosa succede quando un fiduciario autorizzato «presta» la sua licenza senza operare alcun controllo effettivo?
- **Art. 21 Lfid:**

L'autorità di vigilanza punisce le infrazioni ai doveri con le misure disciplinari seguenti:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 20'000.--;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata minima di due mesi e massima di un anno.

2 La multa e la sospensione possono essere cumulate.

La sospensione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

Le spese del procedimento disciplinare e quelle derivanti da perizie possono essere addossate al fiduciario cui vengono inflitte sanzioni disciplinari.

Se vi è il sospetto di un illecito penale gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

- art. 8 cpv. 1 lett. e LFid e 5 Rlfid;
- Un fiduciario autorizzato può commettere il reato di esercizio abusivo della professione?

Abusivismo e contromisure (AV e MP)

- Al fine di frenare la crescita dei reati finanziari, il MP e l'AV hanno instaurato una collaborazione molto intensa
- Come viene represso l'esercizio abusivo della professione da parte del MP (casi gravi o di recidiva)
- Pubblicazione FU
- Cancellazione dal RC
- Confisca
- Sito internet
- Cosa succede alla persona giuridica (fiduciaria abusiva)?

Publicazione FU

Il Procuratore Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino, avvisa il pubblico ai sensi dell'art. 23 cpv. 4 della LFID che nel procedimento penale contro:

- **XY**
- per titolo di **esercizio abusivo della professione di fiduciario (art. 23 cpv. 3 Legge sui fiduciari LFID)**
- a seguito dei fatti avvenuti nel periodo compreso dal 2019 al 2022 a XXX e in altre imprecisate località;
- è stato condannato con decreto d'accusa no. XXX del XXX:
- 1. Alla multa di CHF 25'000.00 (venticinquemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (novanta) (art. 23 cpv. 3 LFid).
- 2. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.00 (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 400.00 (quattrocento).
- Il decreto d'accusa è cresciuto in giudicato ed è definitivo.

Cancellazione dal RC

- A crescita in giudicato della presente decisione, è fatto ordine all'Ufficio del registro di commercio di procedere alla cancellazione immediata di XY dalla carica di gerente di XXX Sagl.

Confisca

- Giusta l'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, viene ordinato in favore dello Stato un risarcimento equivalente. E ciò sulla base del principio "*il crimine non paga*". Ritenuto che XY, per il tramite dell'attività abusiva svolta attraverso XXX SA, ha conseguito un illecito profitto per almeno CHF 61'844.07 e CHF 2'205.-, viene ordinata la confisca per risarcimento equivalente di XXX.
- Giusta l'art. 23 cpv. 5 LFid e 70 cpv.1 CP, trattandosi di averi direttamente provento di reato, viene ordinata la confisca di XXX.

Sito internet

- Perquisizione presso la fiduciaria
- Ordine di sequestro direttamente al provider del sito internet (se in Svizzera)
- Ev. Ordine di «oscuramento» a Switch Internet Domains se il provider ha sede all'estero

Cosa succede alla persona giuridica (fiduciaria abusiva)?

- Scioglimento per scopo illecito (52 cpv. 3 CC)
 - Decisione penale
 - Decisione amministrativa
 - Istanza al Pretore

CAMBISTI

- Assoggettamento alla LRD
- Tutta l'attività di un cambista è soggetta alla LRD. Tuttavia, fino a CHF 5'000.00 non bisogna compiere nessuna operazione particolare.
- Per tutte le operazioni di cambio pari o superiori a franchi 5'000 il cambista deve procedere ad identificare **la controparte** e **l'avente economicamente diritto** e/o il detentore del controllo.

- **Art. 51 Operazioni di cassa**

1. L'intermediario finanziario verifica l'identità della controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano:

a. 5000 franchi per le operazioni di cambio;

b. 15 000 franchi per tutte le altre operazioni di cassa.

2. Se effettua altre operazioni secondo il capoverso 1 e l'articolo 52 con una stessa controparte, l'intermediario finanziario può rinunciare a verificarne l'identità dopo essersi assicurato che la controparte sia la persona la cui identità è stata verificata nella prima operazione.

3. Se sussistono indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l'intermediario finanziario verifica in ogni caso l'identità della controparte.

Rischi per i cambisti

- quando indizi di riciclaggio di denaro?
- assenza di sorveglianza sotto la soglia d'identificazione, rischio di abusi;
- insufficienza del contenuto del registro LRD;